



SETTORE AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO ZONE MONTANE
AREA BIODIVERSITA'

IL RESPONSABILE DEL SETTORE E DI AREA
GIANNI GREGORIO

TIPO ANNO NUMERO

REG. CFR.FILE SEGNATURA.XML

Ai Sindaci dei Comuni della Regione Emilia-Romagna

Ai Direttore degli Enti per i Parchi e la Biodiversità dell'Emilia-Romagna

Ai Direttore dei Parchi nazionali e del Parco interregionale dell'Emilia-Romagna

Agli Enti forestali dell'Emilia-Romagna

Ai Presidenti degli Ordini professionali dell'Emilia-Romagna

PEC ALLEGATE

e p.c. Ai Carabinieri Forestale Emilia-Romagna
Gruppo Carabinieri Forestale di Bologna
Colonello Aldo Terzi
PEC fbo43983@pec.carabinieri.it

Oggetto: La conservazione degli alberi monumentali in Emilia-Romagna: la nuova legge regionale n. 20/2023 e le nuove norme in vigore

La Regione Emilia-Romagna ha recentemente introdotto una nuova legge regionale per la conservazione degli alberi monumentali, segnando un ulteriore passo importante nella protezione del patrimonio naturale e culturale del nostro territorio.

Con la Legge regionale n. 20 del 28 dicembre 2023, è stata, infatti, approvata la nuova normativa volta a recepire le disposizioni della legge nazionale e a disciplinare in modo più preciso la tutela degli alberi monumentali sulla base di un'esperienza ormai decennale in materia aggiornata anche alla luce delle più recenti pratiche arboricole.

Con la nuova legge, la Regione ha recepito quanto stabilito dall'art. 7 della Legge n. 10/2013 e ha deciso di continuare a garantire la conservazione di quegli esemplari arborei che, pur non rientrando nei criteri di monumentalità previsti dalla normativa nazionale, possiedono un rilevante valore naturalistico, paesaggistico e storico-culturale a livello regionale.

La Circolare allegata alla presente nota vuole evidenziare i principali elementi della disciplina attualmente vigente sul territorio regionale in materia di alberi monumentali.

Viale Aldo Moro, 30
40127 Bologna

tel 051.527.6080
fax 051.527.6957

Email: segrprn@regione.emilia-romagna.it
PEC: segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it

Dalla sintesi della normativa vigente, infatti, si può chiaramente evincere che le novità procedurali introdotte dalla nuova Legge regionale n. 20/2023 e dalla relativa Direttiva attuativa sono molteplici e diversificate e sono state redatte con l'obiettivo di disciplinare la materia tenendo conto dell'esperienza accumulata negli ultimi decenni, anche in considerazione del significativo sviluppo dell'arboricoltura che negli ultimi anni ha compiuto notevoli progressi sia nelle tecniche diagnostiche, sia nelle metodologie di intervento e gestione sugli alberi monumentali.

Alla luce della nuova disciplina desideriamo evidenziare, in particolare, l'introduzione di nuove e più precise **procedure autorizzative**, tra le quali l'**autorizzazione regionale**, presenti nella nuova normativa, quale strumento essenziale per garantire una tutela concreta degli esemplari monumentali protetti.

A tal fine, è di fondamentale importanza che le istituzioni operino in sinergia per garantire una effettiva attuazione della normativa e, pertanto, risulta fondamentale la collaborazione dei vostri Enti nel promuovere la conoscenza della nuova legge, sia presso tutti i cittadini che presso i soggetti privati interessati, affinché siano adeguatamente informati sulle nuove disposizioni normative e, in particolare, l'obbligo di attenersi alle procedure autorizzatorie previste dalla norma, anche al fine di non incorrere nelle sanzioni amministrative previste.

Tutta la documentazione, ma anche eventuali approfondimenti sulle politiche di salvaguardia degli alberi monumentali, sono presenti sulle pagine del nostro sito web: <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/sistema-regionale/alberi-monumentali>.

Per eventuali ulteriori informazioni, è possibile contattare i nostri referenti regionali Francesco Besio, tel. 051-5276074, e-mail francesco.besio@regione.emilia-romagna.it e Stefania Vecchio tel. 051-5278846, e-mail stefania.vecchio@regione.emilia-romagna.it.

Ringraziando per la collaborazione si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE E DI AREA
DOTT. GIANNI GREGORIO
(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE)

All.: - Circolare normativa
- Legge regionale n. 20/2023
- Direttiva: Deliberazione di Giunta regionale n. 512/2024

La conservazione degli alberi monumentali in Emilia-Romagna

Allegato

1. Introduzione

La conservazione degli alberi monumentali tutelati ha come obiettivo principale il mantenimento di un buono stato vegetativo degli esemplari che, per la loro maestosità o per il loro valore paesaggistico e storico-culturale, rappresentano un'eccellenza per il territorio.

Per garantirne la sopravvivenza, è necessario adottare tutte le precauzioni possibili, sia per evitare danni, sia per intervenire in caso di problematiche fitopatologiche o strutturali, con particolare attenzione agli esemplari situati in ambito urbano, dove è fondamentale coniugare la tutela di questi esemplari arborei perché ciò significa contestualmente salvaguardare anche la sicurezza pubblica.

A supporto ed in applicazione della nuova legge regionale è stata approvata anche una Direttiva che disciplina le procedure per l'individuazione di nuovi alberi monumentali da sottoporre a tutela e che si è posta come principale obiettivo la corretta gestione degli interventi di gestione che devono essere esclusivamente mirati a preservare o a migliorare le condizioni vitali degli alberi tutelati.

È, inoltre, essenziale stabilire i criteri per identificare nuove piante monumentali, al fine di verificare la presenza di ulteriori esemplari meritevoli di tutela nel territorio regionale e ampliare la rete degli alberi monumentali protetti.

Parallelamente all'individuazione di nuovi esemplari arborei da inserire negli Elenchi regionali e nazionali, è opportuno promuovere iniziative di informazione, divulgazione e sensibilizzazione sulla conservazione degli alberi monumentali.

A ciò si aggiunge la necessità di attività formative per approfondire la conoscenza delle esigenze di queste piante, contribuendo così a sviluppare una cultura del rispetto e della corretta gestione degli alberi monumentali tutelati.

1.1 Le norme vigenti in Emilia-Romagna

Sul territorio regionale, coesistono due tipologie di tutela:

- la **tutela nazionale** che individua e salvaguarda gli **Alberi Monumentali d'Italia (AMI)** e che fa riferimento all'art. 7 della Legge n. 10/2013 "*Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani*"
- la **tutela regionale** che salvaguarda gli **Alberi Monumentali Regionali (AMR)** così come previsto dalla L.R. n. 20/2023 "*Disciplina per la conservazione degli alberi monumentali e dei boschi vetusti*".

Gli Alberi monumentali tutelati (AMR o AMI) possiedono precisi **caratteri di monumentalità** legati al valore naturalistico (età, dimensione, rarità botanica, specie e valore ecologico), al pregio paesaggistico (per ubicazione, forma e portamento), pregio storico-culturale e religioso, possono essere singoli, isolati o facenti parte di formazioni boschive, in filare o in gruppo, possono appartenere sia a specie autoctone che alloctone, trovarsi sia in proprietà pubblica che privata e ricadere in aree urbane, rurali o in aree forestali.

La differenza sostanziale tra le due diverse tipologie di tutela riguarda la **circonferenza minima**, individuata a seconda della specie, che, nella tutela nazionale, ha dimensioni maggiori rispetto a quella regionale.

La conservazione degli alberi monumentali in Emilia-Romagna

Il regime di particolare salvaguardia al quale sono sottoposti gli esemplari arborei tutelati comporta di fatto l'**intangibilità dell'albero** e l'individuazione della sua area di rispetto (denominata **Zona di Protezione dell'Albero - ZPA**) per entrambe le tipologie di tutela.

1.2 Le competenze

La Regione Emilia-Romagna, attraverso il **Settore Aree protette, Foreste e Sviluppo zone montane**, cura la gestione e la salvaguardia degli Alberi Monumentali Regionali (AMR) e promuove azioni per migliorarne la conservazione, nonché le attività legate alla promozione della loro conoscenza e della loro valorizzazione, per i quali possono attivarsi anche il Settore Governo e Qualità del territorio e il Settore Patrimonio culturale per i rispettivi ambiti di competenza.

Per quanto concerne gli **Alberi Monumentali d'Italia (AMI)**, il Settore coordina il censimento in capo ai Comuni, approva l'elenco regionale degli alberi da inserire nell'Elenco nazionale e supporta la gestione della tutela in stretto coordinamento con il Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Per quanto riguarda, invece, gli **Alberi Monumentali Regionali (AMR)** spettano al Settore Aree protette, Foreste e Sviluppo zone montane le seguenti attività:

- censisce gli alberi monumentali** presenti sul territorio regionale e gestisce l'**Elenco degli Alberi Monumentali Regionali (AMR)**;
- gestisce e approva gli **atti delle nuove tutele**;
- gestisce il **Sistema informativo degli Alberi Monumentali**;
- concede i **contributi regionali** per gli interventi di cura e di salvaguardia, sia degli Alberi Monumentali Regionali che degli Alberi Monumentali d'Italia;
- gestisce le **procedure autorizzatorie** per gli interventi di cura e salvaguardia degli Alberi Monumentali Regionali (AMR);
- realizza **attività di informazione, comunicazione e formazione** sugli alberi monumentali presenti sul territorio regionale.

ALBERI MONUMENTALI D'ITALIA (AMI)

2. Gli Alberi Monumentali d'Italia (AMI)

Gli **Alberi Monumentali d'Italia (AMI)** sono gli esemplari monumentali individuati come raro esempio di maestosità e devono possedere specifici caratteri di monumentalità che vengono indicati dalla normativa nazionale, ovvero dalla Legge nazionale n. 10/2013 e dal successivo Decreto ministeriale attuativo 23 ottobre 2014.

In particolare, il Decreto ministeriale individua all'art. 5 specifici **criteri di monumentalità** che comprendono il pregio naturalistico legato all'età e alla dimensione, nonché quelli legati a forma e portamento, alla rarità botanica e all'architettura vegetale, ma anche al valore ecologico.

La conservazione degli alberi monumentali in Emilia-Romagna

Ad oggi, nella nostra regione, sono presenti 125 Alberi Monumentali d'Italia (AMI) e sono consultabili sia sul sito del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sia nella Banca dati regionale georeferenziata.

2.1 Il censimento e l'Elenco degli Alberi Monumentali d'Italia (AMI)

Il **censimento** degli Alberi Monumentali d'Italia è in capo ai **Comuni**, i quali propongono alla Regione, con proprio atto, l'elenco degli alberi monumentali presenti sul proprio territorio qualora possiedano i criteri di monumentalità individuati dalla normativa nazionale.

Tale elenco deve fornire, altresì, la specifica evidenza degli alberi per i quali risulti anche il vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. a) del Codice dei Beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto legislativo n. 42/2004,

La Regione provvede all'istruttoria tecnica e delibera elaborando un proprio **Elenco regionale** che viene trasmesso alla Direzione Generale Foreste del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per l'inserimento nell'Elenco nazionale.

Ogni Comune rende noti gli alberi monumentali inseriti nell'Elenco nazionale ricadenti nel territorio amministrativo di propria competenza mediante l'affissione al proprio Albo pretorio, in modo tale da permettere al titolare di diritto soggettivo o al portatore di interesse legittimo di ricorrere avverso l'inserimento in elenco.

A partire dalla proposta di attribuzione del carattere di monumentalità da parte del Comune con proprio atto amministrativo, si applicano le norme di salvaguardia e le sanzioni previste dall'art. 7, comma 4, della Legge n. 10/2013.

2.2 Le norme di tutela e salvaguardia degli AMI

L'**abbattimento, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale** sono realizzabili solo per casi motivati e improcrastinabili per i quali è accertata l'impossibilità di adottare soluzioni alternative, previo parere vincolante del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Le **procedure autorizzatorie** sono individuate nella **Circolare ministeriale n. 461 del 5 marzo 2020**.

Per quanto riguarda gli aspetti gestionali, gli interventi vengono classificati in **interventi incisivi o di lieve entità** e in **interventi incisivi**. Per i primi gli interventi sono soggetti a regime semplificato di **comunicazione di inizio lavori**, mentre i secondi sono soggetti ad **autorizzazione comunale**, previo **parere obbligatorio e vincolante** del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Tale Circolare precisa, altresì, che **non sono ammissibili** ad autorizzazione o non possono essere soggetti a comunicazione gli interventi di abbattimento e modifica che non sottendono ad una motivazione oggettiva, condivisibile e supportata da valide considerazioni tecniche, mentre **sono ammissibili** gli interventi ritenuti necessari per il mantenimento delle condizioni di salute dell'albero e per il miglioramento della sua funzionalità, quelli finalizzati alla tutela della pubblica incolumità e, solo dopo avere accertato l'impossibilità di adottare soluzioni alternative, quelli di eliminazione di alberi morti o in condizioni di deperimento irreversibili.

La conservazione degli alberi monumentali in Emilia-Romagna

I Comuni provvedono a comunicare per conoscenza anche al Settore Aree protette, Foreste e Sviluppo zone montane della Regione Emilia-Romagna, sia le procedure autorizzative che gli atti autorizzativi emanati.

A supporto della **Circolare ministeriale n. 461** del 5 marzo 2020, sono state approvate le “**Linee guida per gli interventi di cura e salvaguardia degli alberi monumentali**” (Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 30 marzo 2020).

2.3 Le sanzioni previste per gli AMI

Chiunque non rispetti le norme previste dalla normativa nazionale è sottoposto a **sanzione amministrativa** di cui all’art. 7, comma 4, della Legge n. 10/2013.

Per quanto concerne gli **Alberi Monumentali d’Italia**, salvo che il fatto costituisca reato, per **l’abbattimento o il danneggiamento** di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 5.000,00 a euro 100.000,00**.

ALBERI MONUMENTALI REGIONALI (AMR)

3. Gli Alberi Monumentali Regionali (AMR)

Con la L.R. n. 20/2023 vengono individuati gli **Alberi Monumentali Regionali (AMR)**, esemplari arborei di grande pregio ai quali vengono riconosciuti particolari valori di monumentalità indicati dalla legge regionale e che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 7 della Legge n. 10/2013.

Ad oggi, nella nostra regione, sono presenti 538 Alberi Monumentali Regionali (AMR) che sono consultabili nella Banca dati regionale georeferenziata [Alberi monumentali in Emilia-Romagna - Parchi, foreste e Natura 2000 - Ambiente](#).

3.1 Caratteri principali della nuova legge regionale e della Direttiva regionale applicativa

Nello specifico, la nuova legge regionale per la conservazione degli alberi monumentali regionali introduce una serie di misure specifiche mirate a proteggere e valorizzare questi esemplari unici, anche attraverso l’apposita **Direttiva regionale applicativa** recentemente approvata con la Deliberazione di Giunta regionale n. 512 del 25 marzo 2024.

Tra i principali contenuti e novità della normativa regionale vi sono:

- la **definizione di “Albero Monumentale Regionale” (AMR)** e l’individuazione dei **caratteri di monumentalità** che li identificano (art.3);
- l’**istituzione della Zona di Protezione dell’Albero (ZPA)**: una zona di assoluto rispetto dell’apparato radicale, avente un raggio di almeno 10 m, al fine di garantire la stabilità strutturale e le buone condizioni vegetative e fitosanitarie dell’esemplare monumentale tutelato (art. 3);

La conservazione degli alberi monumentali in Emilia-Romagna

- l'**istituzione di uno specifico Elenco regionale**, per la catalogazione degli Alberi Monumentali Regionali (AMR), fondamentale non solo per la loro identificazione, ma anche per il monitoraggio e la gestione efficace del patrimonio arboreo monumentale tutelato (art. 4);
- le nuove **norme di tutela**: sono state introdotte misure più attente alla cura e alla corretta gestione degli alberi monumentali mirate ad impedire qualsiasi intervento che possa comprometterne la salute e l'integrità (art. 7 e Direttiva applicativa - DGR n. 512/2024);
- le specifiche **procedure autorizzatorie** previste per gli interventi di cura e di gestione (art. 7, disciplinato dal punto 10 della Direttiva applicativa - DGR n. 512/2024);
- la **realizzazione di una banca dati georeferenziata** (art. 9);
- l'obbligo di recepimento del vincolo negli **strumenti urbanistici e di pianificazione** dei Comuni e nei **regolamenti** degli Enti parco (art. 6);
- la **promozione e la valorizzazione**, nonché il coinvolgimento delle comunità locali (art. 9);
- le **sanzioni e i controlli**: la legge introduce anche un sistema di sanzioni per chi viola le norme di tutela degli alberi monumentali regionali; le sanzioni possono variare da multe pecuniarie a interventi di ripristino a carico del trasgressore (art. 12).

3.2 La definizione di Albero Monumentale Regionale (AMR) e di Zona di Protezione dell'Albero (ZPA)

L'art. 3 della legge stabilisce la definizione giuridica di Albero Monumentale Regionale (AMR) ed individua i **caratteri di monumentalità** quali il **pregio naturalistico** (dimensione, età, rarità botanica, valore ecologico), il **pregio paesaggistico** (ubicazione, architettura vegetale) e il **pregio storico, culturale e religioso**.

Viene, altresì, istituita la **Zona di Protezione dell'Albero (ZPA)**, ovvero un'area fisica di rispetto, di norma di forma circolare con un **raggio minimo di almeno 10 m** calcolata dall'esterno del fusto, che ha lo scopo di salvaguardare il sito di radicazione, nonché la chioma, per garantire la stabilità strutturale dell'albero, nonché le buone condizioni vegetative e fitosanitarie.

Gli AMR possono appartenere sia a **specie autoctone che alloctone** e ricadere sia in **proprietà pubblica che privata**, in **aree forestali di origine naturale o artificiale**, in **aree rurali** o in **aree urbane**.

Al fine di consentire di individuare tali esemplari sul territorio regionale, tutti gli Alberi Monumentali Regionali (AMR) devono essere dotati di apposita **segnaletica** in modo tale che sia evidenziata la sua tutela.

In particolare, la cartellonistica deve rispettare i requisiti standard di grafica, di dimensione e di forma previsti dalle Regione nello specifico "*Manuale di immagine coordinata degli alberi protetti dell'Emilia-Romagna*", approvato con la Determinazione dirigenziale n. 17802 del 28/9/2021.

3.3 La segnalazione e la candidatura degli Alberi Monumentali Regionali

I Comuni, gli Enti di gestione delle aree protette, i Carabinieri Forestale, gli Enti forestali, gli altri enti pubblici possono presentare alla Regione la **candidatura** di alberi che potranno essere riconosciuti

La conservazione degli alberi monumentali in Emilia-Romagna

come Alberi Monumentali Regionali (AMR) dell'Emilia-Romagna secondo le modalità indicate dalla Direttiva regionale (punto 4.2).

Inoltre, qualsiasi soggetto (associazioni naturalistiche, ricreative e del tempo libero, nonché i singoli cittadini) può inviare una **segnalazione** alla Regione (Settore Aree protette, Foreste e Sviluppo delle zone montane) di esemplari arborei presenti sul territorio regionale.

Il Settore Aree protette, Foreste e Sviluppo delle zone montane regionale avvia periodicamente **censimenti** per individuare nuovi esemplari arborei monumentali presenti sul territorio regionale da candidare alla tutela, nonché monitoraggi per l'aggiornamento della propria banca dati.

La **procedura per l'attribuzione del carattere di monumentalità** e la conseguente conservazione di un Albero Monumentale Regionale (AMR) è disciplinata dal punto 5 della Direttiva regionale.

Il Comune territorialmente interessato è tenuto a recepire l'atto di tutela dell'Albero Monumentale Regionale (AMR), compresa la relativa Zona di Protezione dell'Albero (ZPA), negli **strumenti di pianificazione urbanistica (Tavola dei vincoli)**.

3.4 Le norme di tutela degli Alberi Monumentali Regionali (AMR)

L'assoggettamento alla tutela ha carattere permanente.

La legge regionale prevede l'**intangibilità** dell'Albero Monumentale Regionale (AMR), comprensivo della sua Zona di Protezione dell'Albero (ZPA) e, pertanto, **sono vietati**:

- l'abbattimento dell'esemplare, la rimozione e il danneggiamento sia degli organi epigei che della ZPA;
- la modifica della chioma e/o dell'apparato radicale ossia la realizzazione di interventi che interessino gli organi epigei o ipogei indicati al punto 9.1 della Direttiva.

Nel caso in cui sia stata accertata l'**impossibilità di adottare soluzioni alternative** e l'intervento si renda assolutamente necessario, a seconda del grado di incisività degli interventi, le procedure autorizzatorie individuate sono le seguenti:

- interventi incisivi soggetti ad **Autorizzazione regionale**;
- interventi incisivi soggetti a **Comunicazione di inizio degli interventi**;
- interventi non incisivi **liberamente eseguibili**.

3.5 Le procedure autorizzatorie

Il Settore Aree protette, Foreste e Sviluppo zone montane regionale può consentire gli interventi di cura e di gestione degli AMR attraverso **appositive procedure autorizzative** (autorizzazione o comunicazione), a seconda dell'incisività della tipologia dell'intervento da effettuare, **solo** nel caso in cui l'intervento **si renda assolutamente necessario** e sia stata accertata l'**impossibilità di adottare soluzioni alternative**.

In particolare, il Capo II dell'apposita **Direttiva regionale** applicativa ha individuato in dettaglio le **procedure** da seguire per la tutela e la gestione degli Alberi Monumentali Regionali definendo in

La conservazione degli alberi monumentali in Emilia-Romagna

maniera puntuale gli **interventi di gestione e di cura** degli AMR (potature, consolidamenti, ecc.), compresi anche gli interventi che interessano gli apparati radicali e il corrispondente sito di radicazione (ZPA) che sono sottoposti ad **autorizzazione regionale** o a **comunicazione**.

A seconda del **grado di incisività** dell'intervento, infatti, il soggetto proprietario (pubblico e privato) è tenuto ad inviare un'apposita **richiesta di autorizzazione**, oppure una semplice comunicazione, al Settore Aree protette, Foreste e Sviluppo zone montane regionale.

La richiesta di **autorizzazione regionale** deve essere inviata **almeno 30 giorni** prima dell'inizio degli interventi ritenuti necessari sia al Settore Aree protette, Foreste e Sviluppo zone montane che, per conoscenza, ai Carabinieri Forestale Emilia-Romagna e al Comune competente per territorio. La richiesta prevede la compilazione di uno specifico modulo e l'inoltro di una perizia firmata da un tecnico abilitato nel campo dell'arboricoltura che contenga un'analisi fitopatologica e bio-meccanica dell'albero che indichi gli interventi da realizzare, le modalità e le relative tempistiche. Il Settore Aree protette, Foreste e Sviluppo zone montane, dopo apposita istruttoria tecnica ed entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di autorizzazione, può autorizzare o vietare parzialmente o integralmente gli interventi. Tali interventi non possono essere realizzati senza il rilascio dell'autorizzazione positiva della Regione.

La **comunicazione** deve essere inviata **almeno 20 giorni** prima dell'inizio degli interventi compilando lo specifico modulo, sia al Settore Aree protette, Foreste e Sviluppo zone montane regionale che, per conoscenza, ai Carabinieri Forestale Emilia-Romagna e al Comune competente per territorio. Nel caso in cui la Regione non dia riscontro a tale comunicazione entro 20 giorni dal ricevimento, il soggetto proprietario o gli aventi diritto possono procedere alla realizzazione degli interventi (silenzio-assenso).

Qualora l'esemplare arboreo ricada all'interno di aree naturali protette, all'interno di siti della Rete Natura 2000 o sia soggetto ad altri vincoli (es. Regolamento comunale del verde urbano), le procedure autorizzatorie regionali non esonerano i soggetti proprietari di acquisire ulteriori pareri o autorizzazioni previsti dalle altre normative vigenti.

Le **modalità e le tempistiche relative alle procedure autorizzatorie** per gli interventi sia sugli alberi che nelle ZPA sono indicate al punto 10, Allegato 1, della DGR n. 512/2024.

In assenza o in difformità alle procedure autorizzative, si applicano le **sanzioni** di cui all'art. 12 della L.R. n. 20/2023.

3.6 Le sanzioni amministrative e la vigilanza

L'art. 12 della L.R. n. 20/2023 prevede che per **l'abbattimento, la rimozione o il danneggiamento**, in assenza o in difformità **dall'autorizzazione regionale**, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **euro 5.000,00 a un massimo di euro 50.000,00**.

Per l'esecuzione di interventi di modifica della chioma o dell'apparato radicale, di consolidamento e di ancoraggio, o di interventi ricadenti nella **Zona di Protezione dell'Albero (ZPA)** si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **euro 2.000,00 a un massimo di euro 12.000,00**.

La Zona di Protezione dell'Albero (ZPA), in caso di abbattimento o di rimozione effettuati in assenza o in difformità dell'autorizzazione regionale, non può essere destinata ad uso diverso da quello in atto prima di tali interventi per i **10 anni successivi all'evento**.

La conservazione degli alberi monumentali in Emilia-Romagna

Per le violazioni di cui all'art. 12, il Settore Aree protette, Foreste e Sviluppo zone montane può prevedere l'esecuzione di **lavori di messa in pristino dei luoghi**.

La vigilanza sull'osservanza dei divieti è esercitata dalla Regione, anche attraverso ARPAE, dai Carabinieri Forestale, dai Comuni, dagli Enti forestali, dagli Enti parco e dagli altri soggetti preposti alla vigilanza ambientale.

4 I contributi regionali per la gestione, la tutela e la valorizzazione

La Regione Emilia-Romagna promuove la valorizzazione del patrimonio arboreo monumentali (AMI e AMR), anche in sinergia con enti pubblici e privati, attraverso la realizzazione di **attività di tutela, formazione e sensibilizzazione** per la corretta gestione degli esemplari arborei monumentali, favorendo la conservazione della biodiversità e del patrimonio storico-culturale.

Al fine di salvaguardare, conservare e valorizzare gli esemplari arborei monumentali (regionali e nazionali) e le relative zone di protezione (ZPA), sulla base di un apposito bando annuale, la Regione concede dei **contributi regionali** per:

- la realizzazione di **indagini sullo stato di salute** (VTA, perizie fitopatologie e verifiche strumentali);
- gli **interventi di salvaguardia, conservazione e gestione ordinaria e straordinaria** (potature, consolidamenti, ecc.);
- le iniziative di **comunicazione e di sensibilizzazione** volte alla divulgazione della conoscenza, della tutela e dell'importanza della corretta cura e gestione degli alberi monumentali.

I beneficiari dei contributi regionali sono:

- il **soggetto pubblico** proprietario di un albero monumentale tutelato;
- il **soggetto privato** proprietario di un albero monumentale tutelato.

Gli interventi ammessi sono **finanziati al 100%** in base all'ordine della graduatoria e ad esaurimento delle risorse disponibili sul capitolo di bilancio regionale.

I contributi concessi negli ultimi anni ai soggetti pubblici e privati per gli interventi di cura e salvaguardia degli alberi tutelati ammontano a **1.345.000 euro**.

Inoltre, la legge regionale non si limita alla protezione e alla salvaguardia degli Alberi Monumentali Regionali (AMR), ma ne promuove anche la **valorizzazione** attraverso l'organizzazione di eventi culturali, educativi e turistici, al fine di sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza di questi alberi. Viene riconosciuta, altresì, l'importanza del coinvolgimento delle comunità locali.

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2023, n. 20**DISCIPLINA PER LA CONSERVAZIONE DEGLI ALBERI MONUMENTALI E DEI BOSCHI VETUSTI**

Bollettino Ufficiale n. 367 del 28 dicembre 2023

INDICE

- Art. 1 - Principi
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 - Istituzione dell'Elenco degli Alberi monumentali regionali e della Rete dei Boschi vetusti regionali
- Art. 5 - Alberi monumentali e Boschi vetusti di cui all' articolo 7 della legge n. 10 del 2013
- Art. 6 - Alberi monumentali regionali e Boschi vetusti regionali
- Art. 7 - Conservazione e salvaguardia degli Alberi monumentali regionali
- Art. 8 - Conservazione e salvaguardia dei Boschi vetusti regionali
- Art. 9 - Valorizzazione, informazione e formazione
- Art. 10 - Azioni per la gestione e la valorizzazione degli alberi monumentali e dei boschi vetusti
- Art. 11 - Vigilanza
- Art. 12 - Sanzioni amministrative
- Art. 13 - Norme finanziarie
- Art. 14 - Clausola valutativa
- Art. 15 - Disposizioni transitorie e finali

*Art. 1
Principi*

1. La Regione Emilia-Romagna, in coerenza con i principi dell'Unione europea in materia di tutela ambientale e del patrimonio culturale, con la presente legge intende valorizzare e assicurare la conservazione degli alberi monumentali e del patrimonio boschivo di particolare interesse naturalistico, paesaggistico, storico, culturale e religioso ricadenti nel territorio emiliano-romagnolo.

*Art. 2
Finalità*

1. La Regione Emilia-Romagna con la presente legge:

- a) recepisce le definizioni di "albero monumentale" e di "bosco vetusto" di cui all' articolo 7, commi 1 e 1 bis, della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani) ed attua quanto ivi previsto;
- b) definisce i criteri e le modalità per l'individuazione degli esemplari arborei e dei boschi di particolare pregio presenti sul territorio emiliano-romagnolo, non rientranti nella disciplina di cui alla legge n. 10 del 2013, ai quali attribuire il carattere di "Albero monumentale regionale" e di "Bosco vetusto regionale" ;
- c) promuove e sostiene azioni di conservazione, di gestione e di valorizzazione degli esemplari arborei ai quali è attribuito il carattere di monumentalità e dei boschi ai quali è attribuito il carattere di vetustà e incentiva iniziative didattiche e divulgative per diffonderne la conoscenza;
- d) promuove, nelle azioni di valorizzazione e conservazione degli alberi monumentali e dei boschi vetusti, un approccio integrato che unisce iniziative legate all'identità culturale, al paesaggio naturale e agli ecosistemi biologici con l'obiettivo di rafforzare il senso di appartenenza delle persone, la responsabilità condivisa per l'ambiente e per migliorare la qualità della vita.

*Art. 3
Definizioni*

1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui all' articolo 7, commi 1 e 1 bis, della legge n. 10 del 2013, nonché le seguenti definizioni:

a) "Albero monumentale regionale (AMR)" : albero singolo, isolato o facente parte di formazioni boschive, alberi in filare o in gruppo, ubicati sul territorio emiliano-romagnolo, che non rientrano nell'ambito di applicazione dell' articolo 7 della legge n. 10 del 2013 e che richiedono una speciale azione di conservazione poiché aventi uno o più fra i seguenti caratteri di monumentalità:

1) pregio naturalistico: per età, dimensioni, rarità botanica e specie, anche in riferimento al territorio regionale, e per il valore ecologico;

2) pregio paesaggistico: per ubicazione, forma e portamento o architettura vegetale;

3) pregio storico-culturale-religioso;

b) "Zona di protezione dell'albero (ZPA)" : area fisica di rispetto di norma di forma circolare e di raggio minimo di 10 metri, calcolata dall'esterno del fusto, atta alla conservazione del sito di radicazione e della chioma dell'Albero monumentale regionale per garantirne la stabilità strutturale e le buone condizioni vegetative e fitosanitarie;

c) "Bosco vetusto regionale (BVR)" : formazione boschiva, naturale o artificiale, che non rientra nell'ambito di applicazione dell' articolo 7 della legge n. 10 del 2013 , che presenti caratteri di preminente interesse, tali da richiedere il riconoscimento di una speciale azione di conservazione e, in particolare, caratterizzata dalla presenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) esemplari arborei di grandi dimensioni;

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

- 2) specie autoctone rare;
- 3) biodiversità animale e vegetale di particolare pregio naturalistico;
- 4) complessa struttura del popolamento forestale;
- 5) mancanza di interventi di utilizzazione forestale da almeno quaranta anni;
- 6) documentazione storica relativa alla presenza del bosco;
- d) "Ente forestale" : l'ente territoriale competente all'esercizio delle funzioni di cui alla legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 (Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975 n. 6), individuato dall' articolo 21, comma 2, della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) nei Comuni e nelle loro Unioni, se costituite;

2. Gli Alberi monumentali regionali possono appartenere sia a specie autoctone che alloctone e ricadere sia in proprietà pubblica che privata, in aree forestali di origine naturale o artificiale, in aree rurali o urbane.

Art. 4

Istituzione dell'Elenco degli Alberi monumentali regionali e della Rete dei Boschi vetusti regionali

1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di realizzare un quadro conoscitivo coordinato e integrato delle informazioni georeferenziate degli Alberi monumentali regionali e dei Boschi vetusti regionali presenti sul territorio emiliano-romagnolo e per assicurare la più ampia divulgazione delle stesse, istituisce l'Elenco degli Alberi monumentali regionali e la Rete dei Boschi vetusti regionali.
2. La Giunta regionale, con propria direttiva, definisce le modalità di gestione dell'Elenco degli Alberi monumentali regionali e della Rete dei Boschi vetusti regionali.
3. La Regione Emilia-Romagna, i Comuni, gli Enti forestali e gli Enti di gestione delle aree protette condividono le informazioni e i dati utili per l'attuazione della presente legge.

Art. 5

Alberi monumentali e Boschi vetusti di cui all' articolo 7 della legge n. 10 del 2013

1. La Giunta regionale, con propria direttiva, definisce le modalità per addivenire alla costituzione dell'elenco regionale degli alberi monumentali e dei boschi vetusti ai sensi dell' articolo 7 della legge n. 10 del 2013 e della normativa statale attuativa.

Art. 6

Alberi monumentali regionali e Boschi vetusti regionali

1. La Giunta regionale, con propria direttiva, individua i criteri naturalistici, paesaggistici e storico-culturali-religiosi idonei per l'attribuzione del carattere di monumentalità agli esemplari arborei di interesse regionale e i criteri naturalistici, selvicolturali e paesaggistici idonei per l'attribuzione del carattere di vetustà dei boschi di interesse regionale, che non rientrano nell'ambito di applicazione dell' articolo 7 della legge n. 10 del 2013.
2. Chiunque può segnalare alla Regione esemplari arborei e boschi presenti sul territorio regionale per l'attribuzione dello status di Albero monumentale regionale e di Bosco vetusto regionale.
3. La struttura regionale competente, verificata la sussistenza delle caratteristiche di monumentalità per gli Alberi monumentali regionali e delle caratteristiche di vetustà dell'area proposta per i Boschi vetusti regionali di cui all'articolo 3, esprime il proprio parere alla candidatura.
4. La struttura regionale competente comunica l'avvio del procedimento di attribuzione del carattere di monumentalità o di vetustà al soggetto proprietario dell'Albero monumentale regionale e della Zona di protezione dell'albero o dell'area interessata dal Bosco vetusto regionale al Comune, all'Ente forestale, all'Ente di gestione dell'area protetta e ai Carabinieri Forestale territorialmente interessati e lo pubblica sul proprio sito web.
5. I soggetti interessati possono presentare osservazioni e, decorsi quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione di cui al comma 4, la struttura regionale competente, valutate le osservazioni pervenute, salvo dissenso espresso di uno o più proprietari, con proprio atto determina l'attribuzione del carattere di monumentalità degli esemplari arborei o di vetustà dei boschi e lo comunica ai soggetti di cui al comma 4.
6. Il provvedimento di cui al comma 5 è pubblicato sul sito web dell'Amministrazione regionale e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT) ed è altresì pubblicato, a fini meramente informativi, sul sito web dell'Amministrazione comunale interessata territorialmente.
7. L'atto che disciplina la conservazione del Bosco vetusto regionale può contenere il Piano di gestione dello stesso che, di norma, indica le attività e gli interventi per i quali è richiesta l'autorizzazione regionale di cui all'articolo 8.
8. A decorrere dalla data di pubblicazione sul BURERT del provvedimento di cui al comma 5 del presente articolo, all'esemplare arboreo è attribuito il carattere di monumentalità e al bosco il carattere di vetustà e ad essi si applicano le tutele di cui agli articoli 7 e 8.
9. La struttura regionale competente inserisce i dati dell'Albero monumentale regionale e del Bosco vetusto regionale di cui al comma 6 nell'Elenco regionale degli Alberi monumentali regionali e nella Rete regionale dei

Boschi vetusti di cui all'articolo 4.

10. L'atto che disciplina la conservazione degli Alberi monumentali regionali, comprese le relative Zone di protezione degli alberi e dei Boschi vetusti regionali è recepito dai Comuni territorialmente interessati negli strumenti di pianificazione urbanistica.

Art. 7

Conservazione e salvaguardia degli Alberi monumentali regionali

1. La Giunta regionale, con propria direttiva, individua gli interventi di gestione e conservazione degli Alberi monumentali regionali sottoposti ad autorizzazione regionale e le modalità procedurali e organizzative per la loro esecuzione, compresi quelli di cui al comma 4.

2. Per gli Alberi monumentali regionali è vietato:

- a) l'abbattimento, la rimozione e il danneggiamento;
- b) la modifica della chioma o dell'apparato radicale e la realizzazione di interventi che interessino gli organi epigei e l'apparato radicale;
- c) l'esecuzione di interventi ricadenti all'interno della Zona di protezione dell'albero.

3. La struttura regionale competente, accertata l'impossibilità di adottare soluzioni alternative, può autorizzare gli interventi di cui al comma 2, indicando eventuali prescrizioni vincolanti, e comunica il provvedimento ai soggetti interessati. La struttura regionale competente, il Comune e l'Ente di gestione dell'area protetta territorialmente interessati verificano il rispetto delle prescrizioni ivi contenute.

4. In caso di concreto imminente pericolo per l'incolumità pubblica, gli interventi di cui al comma 2 possono essere eseguiti in assenza di autorizzazione regionale e devono essere comunicati tempestivamente alla struttura regionale competente, ai soggetti interessati, ai Carabinieri Forestale territorialmente competenti.

5. In caso di abbattimento, di rimozione o di morte dell'esemplare monumentale tutelato, la struttura regionale competente procede all'approvazione dell'atto di rimozione del vincolo di conservazione e aggiorna l'Elenco regionale di cui all'articolo 4.

Art. 8

Conservazione e salvaguardia dei Boschi vetusti regionali

1. La Giunta regionale, con propria direttiva, individua gli interventi di gestione e conservazione dei Boschi vetusti regionali sottoposti ad autorizzazione regionale e le modalità procedurali e organizzative per la loro esecuzione, compresi quelli di cui al comma 4.

2. Per i Boschi vetusti regionali sono vietati:

- a) i tagli di utilizzazione forestale;
- b) qualsiasi intervento che possa danneggiare o modificare gli apparati epigei e ipogei degli esemplari arbustivi ed arborei che formano il bosco vetusto;
- c) qualsiasi intervento che possa danneggiare o modificare il sottobosco e la presenza degli stadi seriali legati alla rigenerazione e alla senescenza.

3. La struttura regionale competente può autorizzare la realizzazione degli interventi di cui al comma 2, solo per casi motivati, indicando eventuali prescrizioni vincolanti e comunica il provvedimento ai soggetti interessati. La struttura regionale competente, i Comuni, l'Ente forestale e l'Ente di gestione dell'area protetta territorialmente interessati verificano e vigilano sul rispetto delle prescrizioni ivi contenute e di quelle previste nel Piano di gestione.

4. In caso di concreto imminente pericolo per l'incolumità pubblica, gli interventi di cui al comma 2 possono essere eseguiti in assenza di autorizzazione regionale e devono essere comunicati tempestivamente alla struttura regionale competente, ai soggetti interessati, ai Carabinieri Forestale territorialmente competenti.

Art. 9

Valorizzazione, informazione e formazione

1. La Regione Emilia-Romagna, in occasione della "Giornata nazionale degli alberi" prevista per il 21 novembre, promuove iniziative volte alla valorizzazione del patrimonio arboreo e boschivo di maggior pregio presente sul territorio emiliano-romagnolo e alla valorizzazione delle tradizioni legate agli alberi e ai boschi nella cultura italiana.

2. La Regione Emilia-Romagna, anche attraverso la collaborazione sinergica con soggetti pubblici e privati, promuove e sostiene iniziative di valorizzazione, informazione e formazione volte a diffondere l'importanza della tutela e della corretta gestione degli esemplari arborei monumentali e dei boschi vetusti nell'ambito della conservazione della biodiversità e della promozione degli aspetti storico-culturali connessi.

3. Per le finalità della presente legge la Regione si dota di un Sistema informativo che assolve anche agli obblighi di costituzione dell'Elenco degli Alberi monumentali regionali e dei Boschi vetusti regionali di cui all'articolo 6.

Art. 10

Azioni per la gestione e la valorizzazione degli alberi monumentali e dei boschi vetusti

1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di salvaguardare, conservare e valorizzare gli esemplari arborei

monumentali e le relative zone di protezione, nonché i boschi vetusti, tutelati dalla presente legge e dalla legge n. 10 del 2013, promuove e sostiene, anche attraverso la concessione di contributi, la realizzazione di:

- a) indagini sullo stato di salute;
- b) interventi di salvaguardia, conservazione e gestione;
- c) iniziative di censimento del patrimonio arboreo monumentale e dei boschi presenti sul territorio regionale;
- d) iniziative di comunicazione e sensibilizzazione volte alla divulgazione della conoscenza, della tutela e dell'importanza della corretta cura e gestione.

2. La Giunta regionale disciplina i criteri e le modalità per l'accesso, la concessione, la rendicontazione e la revoca dei contributi di cui al comma 1.

Art. 11 Vigilanza

1. La vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni di cui alla presente legge è esercitata dalla Regione Emilia-Romagna, anche attraverso ARPAE, dai Comuni, dagli Enti forestali e dagli Enti di gestione delle aree protette.

2. La Regione, i Comuni, gli Enti forestali e gli Enti di gestione delle aree protette possono promuovere forme di collaborazione con altri soggetti preposti alla tutela ambientale per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni di cui alla presente legge.

Art. 12 Sanzioni amministrative

1. Per l'abbattimento, la rimozione o il danneggiamento di esemplari arborei a cui è attribuito il carattere di monumentalità ai sensi dell'articolo 6 si applicano le sanzioni di cui al presente articolo.

2. Salvo che il fatto non costituisca reato, per l'abbattimento, la rimozione o il danneggiamento di esemplari arborei monumentali di cui al comma 1, in assenza o in difformità dall'autorizzazione regionale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 5.000,00 a un massimo di euro 50.000,00. Per l'esecuzione di interventi di modifica della chioma o dell'apparato radicale, di consolidamento e di ancoraggio, o di interventi ricadenti nella Zona di protezione dell'albero si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 2.000,00 a un massimo di euro 12.000,00.

3. Le sanzioni amministrative di cui al comma 2 si applicano per ciascun esemplare arboreo tutelato, sia esso singolo che facente parte di una formazione tutelata lineare o areale (filare o gruppo).

4. La Zona di protezione dell'albero, in caso di abbattimento o di rimozione effettuati in assenza o in difformità dall'autorizzazione regionale, non può essere destinata ad uso diverso da quello in atto prima di tali interventi per i dieci anni successivi all'evento. L'inosservanza di tale divieto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 3.000,00 a un massimo di euro 20.000,00.

5. Per l'abbattimento, la rimozione o il danneggiamento di alberi o di arbusti ricadenti nei boschi a cui è attribuito il carattere di vetustà ai sensi dell'articolo 6 si applicano le sanzioni di cui al presente articolo.

6. Salvo che il fatto non costituisca reato, per l'abbattimento, la rimozione o il danneggiamento di alberi o arbusti facenti parte di un Bosco vetusto regionale di cui al comma 5, in assenza o in difformità dall'autorizzazione regionale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro 500,00 per ogni esemplare arboreo o arbusto interessato.

7. L'area in cui sono stati effettuati gli interventi di cui al comma 6, in assenza o in difformità dall'autorizzazione regionale, non può essere destinata ad uso diverso da quello in atto prima di tali interventi per i dieci anni successivi all'evento. L'inosservanza di tale divieto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 30,00 a un massimo di euro 200,00 per ogni esemplare arboreo o arbusto interessato.

8. Per le violazioni di cui al presente articolo, la struttura regionale competente può prescrivere l'esecuzione di lavori di messa in pristino dei luoghi.

9. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono introitati al bilancio regionale.

10. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, alle procedure di accertamento, contestazione e all'applicazione delle relative sanzioni amministrative si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

Art. 13 Norme finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di euro 110.000,00 per l'esercizio 2023 e di euro 235.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025, la Regione fa fronte mediante fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi - Titolo I spese correnti - "Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti" del bilancio di previsione 2023-

2025. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.

2. Per gli esercizi successivi al 2025, agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall' articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 14

Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti.

2. A tale fine, la Giunta regionale, con cadenza triennale, presenta alla Commissione assembleare competente per materia una relazione che fornisca le seguenti informazioni:

a) tipologia e localizzazione degli Alberi monumentali e dei Boschi vetusti individuati sul territorio regionale ed assoggettati alle tutele previste dalla legge n. 10 del 2013 ;

b) tipologia e localizzazione degli Alberi monumentali regionali e dei Boschi vetusti regionali di cui all'articolo 6 dalla presente legge;

c) misure adottate per favorire e incentivare la conservazione e la valorizzazione degli Alberi monumentali di cui all' articolo 7 della legge n. 10 del 2013 , degli Alberi monumentali regionali, dei Boschi vetusti di cui all' articolo 7 della legge n. 10 del 2013 e dei Boschi vetusti regionali;

d) riepilogo delle spese direttamente sostenute dalla Regione e dei contributi regionali erogati per la gestione e la valorizzazione degli esemplari arborei e dei boschi presenti sul territorio emiliano-romagnolo a cui è stato riconosciuto il carattere di monumentalità o di vetustà.

3. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

Art. 15

Disposizioni transitorie e finali

1. Gli esemplari arborei che non rientrano nell'ambito di applicazione dell' articolo 7 della legge n. 10 del 2013 , già tutelati ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 (Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco) sono da considerarsi, a tutti gli effetti, Alberi monumentali regionali protetti ai sensi della presente legge.

2. L' articolo 6 della legge regionale n. 2 del 1977 è abrogato dalla data di entrata in vigore della presente legge.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 512 del 25/03/2024

Seduta Num. 13

Questo lunedì 25 **del mese di** Marzo
dell' anno 2024 **si è riunita in** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Priolo Irene	Vicepresidente
2) Calvano Paolo	Assessore
3) Corsini Andrea	Assessore
4) Felicori Mauro	Assessore
5) Lori Barbara	Assessore
6) Mammi Alessio	Assessore
7) Salomoni Paola	Assessore
8) Taruffi Igor	Assessore

Presiede il Vicepresidente Priolo Irene
attesa l'assenza del Presidente

Funge da Segretario l'Assessore: Corsini Andrea

Proposta: GPG/2024/539 del 20/03/2024

Struttura proponente: SETTORE AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO ZONE MONTANE
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE, EDILIZIA,
POLITICHE ABITATIVE, PARCHI E FORESTAZIONE, PARI OPPORTUNITÀ,
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLO SVILUPPO

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA DIRETTIVA REGIONALE APPLICATIVA DELLA
LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 2023, N. 20 PER LA CONSERVAZIONE
DEGLI ALBERI MONUMENTALI.

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Francesco Besio

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

- la Legge 14 gennaio 2013, n. 10, ed in particolare l'art. 7, *"Disposizione per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale"* e i suoi strumenti attuativi;
- il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali 23 ottobre 2014 *"Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento"*;
- il Decreto dipartimentale del 31 marzo 2020, n. 1104, *"Approvazione delle "Linee guida per gli interventi di cura e salvaguardia degli alberi monumentali"*;
- la Circolare ministeriale n. 461 del 05 marzo 2020 *"Procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 7, comma 4), della Legge 14 gennaio 2013, n. 10 e degli articoli 9, 11 e 13 del Decreto interministeriale 23 ottobre 2014"*;
- la Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 20 *"Disciplina per la conservazione degli alberi monumentali e dei boschi vetusti"*;

Dato atto che la L.R. n. 20/2023 prevede che la Giunta regionale con propria direttiva:

- individua i criteri naturalistici, paesaggistici e storico-culturali-religiosi idonei per l'attribuzione del carattere di monumentalità agli esemplari arborei di interesse regionale che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 7 della legge n. 10 del 2013 (art. 2);
- istituisce l'Elenco degli Alberi Monumentali Regionali e ne definisce le modalità di gestione al fine di realizzare un quadro conoscitivo coordinato e integrato delle informazioni georeferenziate degli Alberi monumentali regionali presenti sul territorio emiliano-romagnolo e per assicurare la più ampia divulgazione delle stesse (art. 4);
- stabilisce le modalità per addivenire alla costituzione dell'Elenco regionale degli Alberi Monumentali d'Italia (art. 5);
- definisce le modalità di segnalazione degli Alberi Monumentali Regionali e la procedura per l'approvazione del relativo atto di conservazione (art. 6);
- individua gli interventi di gestione e di conservazione degli Alberi Monumentali Regionali sottoposti ad autorizzazione regionale e le modalità procedurali e organizzative per la loro esecuzione (artt. 7 e 10);
- istituisce il Sistema informativo degli Alberi Monumentali che

assolve anche agli obblighi di costituzione dell'Elenco degli Alberi monumentali regionali (art. 9);

- disciplina i criteri e le modalità per l'accesso, la concessione, la rendicontazione e la revoca dei contributi per la realizzazione degli interventi (art. 10);
- promuove le iniziative volte alla valorizzazione, informazione, divulgazione e sensibilizzazione e formazione sulle tematiche connesse alla conservazione degli alberi monumentali;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'approvazione di un'unica Direttiva regionale che disciplina quanto previsto dalla L.R. n. 20/2023 per quanto concerne gli Alberi monumentali, di cui all'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

Viste:

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna" abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4", per quanto applicabile;
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";
- la propria deliberazione 29 dicembre 2008, n. 2416, "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e successive modifiche;
- la propria deliberazione 10 aprile 2017, n. 468 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG.2017.0660476 del 13 ottobre 2017 e PG.2017.0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
- la propria deliberazione 22 dicembre 2023, n. 2317 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2024";

- la propria deliberazione 22 dicembre 2023, n. 2319 "Modifica degli assetti organizzativi della Giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per fare fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi.";
- la propria deliberazione 7 marzo 2022, n. 325 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
- la propria deliberazione 21 marzo 2022, n. 426 "Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia";
- la determinazione dirigenziale 25/03/2022, n. 5615, "Riorganizzazione della Direzione generale Cura del Territorio e dell'Ambiente. Istituzione aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa";
- la determinazione dirigenziale 28 giugno 2023, n. 14172, "Conferimento incarico dirigenziale presso la Direzione Cura del Territorio e dell'Ambiente";
- la propria deliberazione n. 2319 del 22 dicembre 2023, "Modifica degli assetti organizzativi della Giunta Regionale. Provvedimenti di potenziamento per fare fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi";
- la propria deliberazione n. 157 del 29/01/2024 avente ad oggetto: "Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2024-2026. Approvazione";

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore Programmazione Territoriale, Edilizia, Politiche Abitative, Parchi e Forestazione, Pari Opportunità, Cooperazione Internazionale allo Sviluppo;


A voti unanimi e palesi

DELIBERA

- 1) di approvare la Direttiva regionale di cui all'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto ed i relativi allegati;
- 2) di notificare il presente atto ai Comuni dell'Emilia-Romagna, al Comando Carabinieri Forestale Emilia-Romagna, agli Enti gestori delle Aree protette e al Segretariato regionale del Ministero della Cultura;
- 3) di pubblicare il presente atto integralmente, sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.



**DIRETTIVA REGIONALE APPLICATIVA
DELLA LEGGE REGIONALE N. 20/2023
PER LA CONSERVAZIONE DEGLI
ALBERI MONUMENTALI**



2024

Contenuti

Premessa

- 1. Normativa di riferimento**
- 2. Definizioni**

CAPO I - TUTELA

- 3. Criteri di selezione degli Alberi Monumentali Regionali**
- 4. Modalità di segnalazione e di candidatura degli Alberi Monumentali Regionali**
- 5. Procedura per l'approvazione dell'atto di tutela degli Alberi Monumentali Regionali**
- 6. Elenco regionale degli Alberi Monumentali d'Italia**
- 7. Commissione tecnica consultiva regionale per la conservazione degli Alberi Monumentali**
- 8. Sistema informativo degli Alberi Monumentali**

CAPO II - INTERVENTI

- 9. Interventi che interessano l'Albero Monumentale Regionale o ricadenti nella Zona di Protezione dell'Albero (ZPA)**
 - 10. Procedure autorizzatorie**
 - 11. Contributi per la gestione, la tutela e la valorizzazione degli Alberi Monumentali**
 - 12. Vigilanza e Sanzioni amministrative**
- 13. Allegati**
- a) Caratteri di monumentalità: Soglie minime di dimensione della circonferenza per singola specie
 - b) Scheda di segnalazione di un Albero Monumentale Regionale da tutelare
 - c) Scheda di identificazione di un Albero Monumentale Regionale da tutelare (esemplare singolo)
 - d) Scheda di identificazione di un Albero Monumentale Regionale da tutelare (filare o gruppo)
 - e) Schema di Elenco delle proposte degli Alberi Monumentali Regionali
 - f) Modulo per la comunicazione di inizio degli interventi
 - g) Modulo per la richiesta di autorizzazione.

Principi

La conservazione degli esemplari arborei tutelati ha come obiettivo principale il mantenimento in un buono stato vegetativo di quegli alberi che, per la loro maestosità e/o per particolari aspetti paesaggistici o storico-culturali, rappresentano un'eccellenza per il territorio in cui vivono e costituiscono una testimonianza di un lontano passato.

Ne consegue che per garantire la sopravvivenza di questi esemplari bisogna adottare tutte le precauzioni possibili, da un lato per evitare di procurare loro dei danni e, dall'altro, per curarli qualora presentino particolari problematiche fitopatologiche o strutturali, soprattutto se ubicati in ambito urbano dove è necessario garantire anche la sicurezza pubblica.

Tutto ciò comporta che:

- gli interventi di manutenzione degli alberi devono essere finalizzati al mantenimento o al miglioramento delle buone condizioni di vita delle piante tutelate;
- gli interventi antropici che possono interessare l'apparato epigeo o ipogeo degli alberi tutelati e, di conseguenza, determinarne potenziali effetti negativi, devono prima essere analizzati da personale esperto in grado di valutarne la compatibilità con la sopravvivenza degli esemplari stessi.

Inoltre, è importante definire i criteri di selezione delle piante che possono essere considerate monumentali, in modo tale da poter verificare se esistono ulteriori esemplari monumentali arborei ubicati nel territorio regionale meritevoli di conservazione così da incrementare la rete degli alberi monumentali tutelati.

Contestualmente alla corretta gestione degli esemplari monumentali arborei tutelati, è opportuno che vengano promosse e realizzate iniziative di informazione, divulgazione e sensibilizzazione sulle tematiche connesse alla conservazione degli Alberi monumentali, come pure che vengano promosse attività di formazione per migliorare il livello di conoscenza delle esigenze di queste piante, in modo tale da contribuire a definire una maggiore cultura di rispetto e di corretta manutenzione delle stesse.

Contenuti

La presente Direttiva regionale contiene le indicazioni tecniche relative all'applicazione di quanto disposto dalla Legge regionale del 28 dicembre 2023, n. 20 e, in particolare:

- le procedure da seguire per la segnalazione o la candidatura di nuovi esemplari arborei da tutelare, compresi i criteri di selezione;
- le procedure da seguire per l'approvazione dell'atto di conservazione degli Alberi Monumentali Regionali;
- i contenuti del Sistema informativo degli Alberi Monumentali Regionali e d'Italia;
- le procedure da seguire per poter effettuare gli interventi che interessano l'Albero Monumentale Regionale o ricadenti nella relativa Zona di Protezione (ZPA) in funzione della tipologia di intervento;
- le procedure per poter accedere ai contributi per la gestione, la tutela e la valorizzazione degli Alberi Monumentali;
- gli aspetti connessi alla vigilanza e all'applicazione delle sanzioni amministrative.

Per le competenze attribuite alla Regione, qualora non ulteriormente specificato e/o precisato, si fa sempre riferimento al *Settore aree protette, foreste e sviluppo zone montane*.

Normativa di riferimento

La normativa di riferimento della presente Direttiva regionale è costituita da:

- Legge n. 10 del 14 gennaio 2013 *“Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”* (art. 7);
- Legge Regionale n. 20 del 28 dicembre 2023 *“Disciplina per la conservazione degli alberi monumentali e dei boschi vetusti”*;
- Legge n. 689 del 24 novembre 1981 *“Modifiche al sistema penale”*;
- Legge Regionale n. 21 del 28 aprile 1984, *“Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale”*;
- D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 *“Codice dei beni culturali e del paesaggio”*;
- Decreto ministeriale 23 ottobre 2014 *“Istituzione dell'elenco degli Alberi Monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento”*;
- Circolare del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 461 del 5 marzo 2020.

Definizioni

Ai fini della presente Direttiva regionale si intende per:

a) **Albero Monumentale d'Italia (AMI)**

Ai sensi dell'art. 7 della legge n. 10 del 2013:

- i. l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali, ovunque ubicate, ovvero l'albero secolare tipico, che possano essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che rechino un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;
- ii. i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;
- iii. gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.

Ai fini dell'individuazione degli Alberi Monumentali d'Italia, si considerano gli esemplari singoli o di formazioni vegetali monumentali, appartenenti sia alle specie autoctone che a quelle alloctone, sia di proprietà pubblica che privata.

b) **Albero Monumentale Regionale (AMR)**

L'albero singolo, isolato o facente parte di formazioni boschive, il filare o il gruppo di alberi, ubicato sul territorio emiliano-romagnolo, che non rispetta i criteri minimi dimensionali degli Alberi Monumentali d'Italia di cui all'art. 7 della legge n. 10 del 2013, ma richiede una speciale azione di conservazione poiché avente uno o più fra i seguenti caratteri di monumentalità:

- i. pregio naturalistico: per età, dimensioni, rarità botanica, anche in riferimento al territorio regionale, e valore ecologico;
- ii. pregio paesaggistico: per ubicazione, forma e portamento o architettura vegetale;
- iii. pregio storico-culturale-religioso.

Ai fini dell'individuazione degli Alberi Monumentali Regionali, si considerano:

- esemplari singoli, in filare (singolo o doppio) o in gruppo;
- isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali;
- appartenenti a specie autoctone o alloctone;
- ricadenti in aree di proprietà pubblica o privata;
- ubicati in aree forestali, rurali o urbane.

c) **Zona di Protezione dell'Albero (ZPA)**

L'area fisica di rispetto, di norma di forma circolare e di raggio minimo di 10 m, calcolata dall'esterno del fusto, atta alla conservazione del sito di radicazione e della chioma dell'Albero Monumentale Regionale per garantirne la stabilità strutturale e le buone condizioni vegetative e fitosanitarie.

Nei gruppi e nei filari, la Zona di Protezione dell'Albero (ZPA) è definita per ogni singolo elemento arboreo della formazione, ivi compresi gli esemplari giovani messi a dimora in sostituzione degli Alberi Monumentali Regionali rimossi.

Qualora la chioma abbia un raggio maggiore di 10 m la parte epigea della Zona di Protezione dell'Albero (ZPA) è sempre coincidente con la chioma stessa.

La forma e le dimensioni della Zona di Protezione dell'Albero (ZPA), per motivi legati alla peculiarità dell'elemento tutelato e del contesto in cui è situato o degli specifici criteri di monumentalità individuati, possono discostarsi dalla norma.

CAPO I TUTELA

Criteri di selezione degli Alberi Monumentali Regionali

3. Caratteri di monumentalità

I caratteri di monumentalità secondo i quali un albero può essere considerato monumentale a livello regionale sono i seguenti:

- a) Pregio naturalistico:
 - dimensione;
 - età;
 - rarità botanica;
 - valore ecologico.
- b) Pregio paesaggistico:
 - ubicazione;
 - architettura vegetale (forma e portamento).
- c) Pregio storico-culturale-religioso.

Ai fini dell'attribuzione del carattere di monumentalità è sufficiente che l'esemplare arboreo possieda almeno uno tra i suddetti caratteri di monumentalità.

Non costituiscono parametri di esclusione per l'attribuzione del carattere di monumentalità i seguenti aspetti:

- l'inaccessibilità dell'albero: può essere attribuito il carattere di monumentalità–anche ad esemplari arborei ricadenti in aree non accessibili al pubblico e non visibili dall'esterno;
- la presenza di altre norme o vincoli di tutela presenti nell'area: può essere attribuito il carattere di monumentalità–anche ad esemplari arborei che godono di altre forme di tutela.

3.1.1. Pregio naturalistico

Per quanto concerne il criterio dimensionale, si fa riferimento a 3 parametri, da considerarsi anche in modo alternativo, quali la circonferenza del tronco, l'altezza, l'ampiezza della chioma; tali parametri costituiscono elementi di selezione, ma non sono imprescindibili qualora gli altri criteri siano di elevata significatività. Per le dimensioni della circonferenza del tronco è definita una soglia minima, differente da specie a specie (Allegato A); si considera, comunque, tollerabile uno scarto del 5%.

Per quanto concerne la rarità botanica, questa si riferisce alla rarità nazionale e a quella regionale, sia in termini di specie che di entità intraspecifiche (sottospecie, varietà o cultivar). A tale riguardo si considerano anche le specie estranee all'area geografica di riferimento (esotiche o alloctone) e le specie che, seppur coerenti in termini di areale di distribuzione (autoctone), sono poco rappresentate numericamente nel territorio regionale.

Per quanto concerne il valore ecologico di un esemplare arboreo, questo è relativo alle presenze faunistiche e vegetali che si insediano al suo interno e nelle sue immediate vicinanze. Un albero può rappresentare un vero e proprio habitat per un numero elevato di specie animali (entomofauna, avifauna, micro-mammiferi soprattutto in ambienti a spiccata naturalità) e vegetali. Il suo valore ecologico è da considerarsi tanto più elevato quanto più l'habitat e le specie in esso presenti sono rare, in pericolo di estinzione e di interesse comunitario (Direttiva Habitat n. 43/92/CEE).

3.1.2. Pregio paesaggistico

Il pregio paesaggistico è da attribuirsi ad un albero o ad un insieme di alberi quando vengono soddisfatti l'aspetto percettivo, seppur questo caratterizzato da una certa soggettività, e/o quello legato alla presenza incisiva dell'opera dell'uomo come fautore del paesaggio e come fruitore dello stesso.

Si valuterà, pertanto, da una parte, se l'esemplare arboreo abbia un peso significativo nella percezione del paesaggio tale da "segnarlo", rendendolo unico e riconoscibile, oltre che apprezzabile e/o, dall'altra, se esso costituisca identità e continuità storica di un luogo, punto di riferimento topografico, motivo di toponomastica.

Il pregio paesaggistico è legato alla forma, al portamento e alla relazione dell'elemento arboreo con il contesto circostante.

Per quanto concerne forma e portamento (architettura vegetale) delle piante, tali criteri hanno ragione di essere presi in considerazione, in particolare, nel caso di esemplari cresciuti in condizioni ambientali ottimali (es. condizioni di optimum ecologico, assenza di potature errate, forma libera perfetta) o, al contrario, in condizioni particolari (es. presenza di vento dominante) o per azioni dell'uomo (es. potature particolari) che possano aver indotto forma o portamento singolari tali da essere meritevoli di riconoscimento.

Per quanto concerne l'ubicazione, questa considera l'albero come possibile elemento distintivo, punto di riferimento, motivo di toponomastica ed elemento di continuità storica di un luogo, in sintonia o meno con altri manufatti architettonici e con il suo contesto; si tratta spesso di ville e parchi di notevole interesse storico, architettonico e turistico, ma anche di determinate parti di territorio (spazi naturali, rurali, urbani e periurbani) il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni.

Il pregio paesaggistico viene considerato sufficiente per poter attribuire il carattere di monumentalità ad un esemplare arboreo solo quando viene valutato dalla Regione come un parametro di eccezionale valore.

3.1.3. Pregio storico-culturale-religioso

Il pregio storico-culturale-religioso è legato alla componente antropologico-culturale, intesa come senso di appartenenza e riconoscibilità dei luoghi da parte della comunità locale, come valore testimoniale di una cultura, della memoria collettiva, delle tradizioni, degli usi e costumi.

Di fatto, il pregio storico-culturale-religioso riguarda esemplari arborei:

- legati a particolari eventi della storia locale, leggende, memorie o riferimenti rilevanti dal punto di vista storico, culturale, religioso o delle tradizioni locali; tale valenza è generalmente nota a livello locale e si tramanda per tradizione orale o è riscontrabile in iconografie, documenti scritti o audiovisivi;
- rappresentativi delle modifiche storiche dell'uso del territorio e dell'evoluzione delle coltivazioni e delle pratiche agricole (come piantate, alberature superstiti da vecchie coltivazioni viticole e/o frutticole, filari e piante isolate in ambito rurale, broli annessi ad antichi complessi rurali o a ville storiche, ecc.);
- inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale quali, ad esempio, ville, residenze storiche pubbliche o private, monasteri, chiese, orti botanici, ecc.

Il pregio storico-culturale-religioso viene considerato sufficiente per poter attribuire il carattere di monumentalità ad un esemplare arboreo solo quando viene valutato dalla Regione come un parametro di eccezionale valore.

Modalità di segnalazione e di candidatura degli Alberi Monumentali Regionali

4. Segnalazioni

Qualsiasi soggetto (associazioni naturalistiche, ricreative e del tempo libero, nonché i singoli cittadini) può segnalare alla Regione esemplari arborei presenti sul territorio regionale per l'attribuzione dello status di Albero Monumentale Regionale dell'Emilia-Romagna.

I dati da rilevare per la segnalazione degli esemplari arborei sono contenuti in una specifica Scheda di segnalazione (Allegato B) contenente le seguenti informazioni:

- a) dati identificativi: specie, tipologia (singolo, filare, gruppo), dimensioni (circonferenza e altezza);
- b) ubicazione: localizzazione (indirizzo e coordinate geografiche), tipo di proprietà (pubblica o privata), contesto (ambito urbano, rurale o forestale);
- c) caratteri di monumentalità (pregio naturalistico, paesaggistico, storico-culturale-religioso);
- d) dati del soggetto proponente (dati anagrafici e indirizzo);
- e) documentazione fotografica.

5. Candidature

I Comuni, gli Enti di gestione delle aree protette, i Carabinieri forestale, gli Enti forestali, gli altri enti pubblici possono presentare alla Regione la candidatura di alberi che potranno essere riconosciuti come Alberi Monumentali Regionali dell'Emilia-Romagna.

I dati da rilevare per la candidatura degli esemplari arborei vanno inseriti in una specifica Scheda di identificazione (Allegati C e D) alla quale si devono allegare:

- a) documentazione fotografica;
- b) eventuali cartografie;
- c) elenco di cui all'allegato E con gli esemplari arborei proposti;
- d) tutta la documentazione necessaria per supportare i caratteri di monumentalità proposto (ad esempio, nel caso del criterio storico, culturale e religioso, tutta la relativa documentazione a sostegno).

La scheda di identificazione di cui all'Allegato C è da utilizzare per gli esemplari singoli, mentre la scheda di identificazione di cui all'Allegato D è da utilizzare per gli insiemi omogenei (filari o gruppi).

La Regione avvia periodicamente censimenti per individuare nuovi esemplari arborei monumentali presenti sul territorio regionale da candidare alla tutela, nonché monitoraggi per l'aggiornamento della propria banca dati.

5. Procedura per l'approvazione dell'atto di tutela degli Alberi Monumentali Regionali

Le procedure da seguire per l'approvazione dell'atto di apposizione, di rimozione o di modifica della tutela di un Albero Monumentale Regionale sono le seguenti.

7. Atto di tutela degli Alberi Monumentali Regionali (AMR)

La Regione coordina l'istruttoria tecnica delle segnalazioni e delle candidature di nuovi Alberi Monumentali Regionali pervenute in Regione e promuove periodici censimenti.

L'istruttoria tecnica è finalizzata alla verifica della sussistenza dei caratteri di monumentalità previsti dalla presente direttiva.

La procedura per l'attribuzione del carattere di monumentalità e la conseguente conservazione di un Albero Monumentale Regionale è la seguente:

- a) la Regione esamina la segnalazione o la candidatura pervenuta e, nei casi di mancanza dei requisiti minimi previsti in Direttiva, comunica al soggetto proponente le motivazioni per cui all'esemplare arboreo non è attribuibile il carattere di monumentalità;
- b) la Regione nel caso in cui valuti che l'esemplare arboreo presenti uno o più caratteri di monumentalità individuati dalla presente Direttiva, acquisisce il parere obbligatorio, ma non vincolante, della Commissione tecnica consultiva regionale per la conservazione degli Alberi Monumentali;
- c) qualora l'esito di tale istruttoria tecnica sia negativo, la Regione inoltra al soggetto proponente il mancato accoglimento della segnalazione o della candidatura;
- d) qualora l'esito dell'istruttoria tecnica sia positivo, la Regione notifica l'avvio del procedimento di attribuzione del carattere di monumentalità al soggetto proprietario dell'esemplare arboreo e della relativa Zona di Protezione dell'Albero (ZPA), nonché al Comune, ai Carabinieri Forestale, all'Ente forestale e all'Ente di gestione delle aree protette territorialmente interessati; contestualmente la Regione pubblica sul proprio sito web l'avvio del procedimento di attribuzione del carattere di monumentalità dell'esemplare arboreo candidato alla tutela;
- e) il soggetto proprietario dell'albero e/o della relativa Zona di protezione (ZPA) può esprimere dissenso formale alla Regione entro 45 giorni dalla data di ricevimento della notifica dell'avvio del procedimento di cui alla precedente lettera d);
- f) chiunque può presentare osservazioni alla proposta di tutela entro 45 giorni dalla data di pubblicazione dell'avvio del procedimento nel sito web regionale;
- g) nel caso in cui vi sia il dissenso espresso da parte del soggetto proprietario dell'albero e/o della relativa Zona di protezione (ZPA), l'esito dell'istruttoria è negativo e il provvedimento regionale di attribuzione del carattere di monumentalità non può essere approvato; in questo caso il procedimento regionale termina e la Regione inoltra una nota al Comune, ai Carabinieri Forestale, all'Ente forestale e all'Ente di gestione delle aree protette e territorialmente interessati con indicate le motivazioni della mancata tutela dell'esemplare arboreo.
- h) la Regione, decorsi 45 giorni dalla data di notifica dell'avvio del procedimento di cui alla precedente lettera d), valutate le eventuali osservazioni pervenute, salvo dissenso espresso del soggetto proprietario, con atto del Dirigente del Settore determina l'attribuzione del carattere di monumentalità dell'Albero Monumentale Regionale che contiene i principali dati relativi all'esemplare arboreo:
 - Codice identificativo regionale;
 - Specie: nome scientifico e nome comune della specie;
 - Tipologia: singolo, filare, gruppo;
 - Dimensioni: circonferenza, altezza e diametro della chioma;
 - Localizzazione geografica: indirizzo, coordinate geografiche e dati catastali;
 - Cartografia e numerazione degli alberi tutelati (in caso di filari o di gruppi);
 - Tipo di proprietà: pubblica o privata;
 - Zona di Protezione dell'Albero (ZPA): dimensioni e forma;

- Caratteri di monumentalità: pregio naturalistico, paesaggistico, storico-culturale-religioso.
- i) la Regione, entro 30 giorni dall'approvazione dell'atto di attribuzione del carattere di monumentalità:
 - inserisce l'Albero Monumentale Regionale (AMR) nell'Elenco regionale di cui all'art. 4 della Legge regionale n. 20/23;
 - invia il provvedimento regionale al soggetto proprietario dell'Albero Monumentale Regionale (AMR) e della Zona di Protezione dell'Albero (ZPA), nonché al Comune, ai Carabinieri Forestale, all'Ente forestale e all'Ente di gestione delle aree protette e territorialmente interessati;
 - pubblica il provvedimento regionale sul suo sito web e, per estratto, sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT); la tutela entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURERT del provvedimento regionale;
 - aggiorna la banca-dati regionale;
- j) il Comune territorialmente interessato è tenuto a pubblicare il provvedimento regionale, a fini meramente informativi, sul suo sito web e a recepire l'atto di tutela dell'Albero Monumentale Regionale (AMR), compresa la relativa Zona di Protezione dell'Albero (ZPA), negli strumenti di pianificazione urbanistica (*Tavola dei vincoli*);
- k) il proprietario è obbligato ad attivarsi per procedere alla trascrizione del provvedimento di vincolo di tutela dell'albero monumentale regionale.

Per quanto concerne gli Alberi Monumentali Regionali già tutelati in passato, la regolamentazione per la gestione degli stessi e delle relative Zone di Protezione dell'Albero (ZPA) si applica dall'entrata in vigore della presente Direttiva, mentre per le eventuali Zone di Protezione dell'Albero (ZPA) di raggio diverso dai 10 m o di forma non circolare, la Regione Emilia-Romagna dovrà individuarle specificatamente, seguendo le procedure indicate per l'approvazione delle modifiche della tutela.

L'atto di attribuzione del carattere di monumentalità di un Albero Monumentale Regionale non comporta l'obbligo per il soggetto proprietario dell'Albero Monumentale Regionale di consentire l'accesso all'area agli eventuali visitatori.

8. Atto di modifica o di rimozione della tutela degli Alberi Monumentali Regionali

La Regione può procedere alla modifica o alla rimozione dell'attribuzione del carattere di monumentalità di un Albero Monumentale Regionale, su richiesta del proprietario dell'albero o sulla base di segnalazioni pervenute da Enti o cittadini.

La rimozione o la modifica dell'atto di attribuzione del carattere di monumentalità è prevista nei seguenti casi:

- a) segnalazione del caso di morte in piedi, di alberi caduti a causa di eventi atmosferici avversi o del numero di esemplari arborei facenti parte di un filare o di un gruppo; in tali casi il soggetto proprietario è tenuto a segnalare tempestivamente la morte o la caduta degli esemplari arborei monumentali tutelati alla Regione;
- b) istanza del soggetto proprietario concernente l'abbattimento dell'albero in tali casi è necessaria una perizia tecnica, completa di scheda di analisi visiva (VTA) redatta e firmata da un tecnico di comprovata esperienza nel campo dell'arboricoltura ornamentale e forestale e nel rispetto delle norme relative ai titoli professionali richiesti per l'espletamento di tale attività. Tale perizia tecnica non è richiesta nel caso di un reale ed imminente pericolo per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del T.U.E.L.;
- c) istanza del soggetto proprietario di modifica della forma o di riduzione delle dimensioni della Zona di Protezione dell'Albero (ZPA);
- d) l'aggiornamento dei dati relativi all'albero tutelato.

La procedura da seguire per l'approvazione dell'atto di modifica o di rimozione dell'attribuzione del carattere di monumentalità di un Albero Monumentale Regionale è la seguente:

- a) la Regione esamina la segnalazione o la richiesta di modifica dell'attribuzione del carattere di monumentalità di un Albero Monumentale Regionale corredata della necessaria documentazione;

- b) la Regione, nel caso in cui valuti che la segnalazione o la richiesta sia accoglibile, acquisisce il parere obbligatorio, ma non vincolante, della Commissione tecnica consultiva regionale per la conservazione degli Alberi Monumentali;
- c) qualora l'esito di tale istruttoria tecnica sia negativo, la Regione inoltra al soggetto proponente il mancato accoglimento della richiesta;
- d) qualora l'esito dell'istruttoria tecnica sia positivo, la Regione, con atto del Dirigente del Settore, approva la modifica dell'atto di conservazione;
- e) la Regione, entro 30 giorni dall'approvazione della modifica o di rimozione dell'atto di conservazione:
- aggiorna l'Elenco regionale di cui all'art. 4 della Legge regionale n. 20/23;
 - invia il provvedimento regionale al soggetto proprietario dell'Albero Monumentale Regionale (AMR) e della Zona di Protezione dell'Albero (ZPA), nonché al Comune, ai Carabinieri Forestale, all'Ente forestale e all'Ente di gestione delle aree protette e territorialmente interessati;
 - pubblica il provvedimento regionale sul suo sito web e, per estratto, sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT); la rimozione o le modifiche dell'atto di attribuzione del carattere di monumentalità entrano in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURERT del provvedimento regionale.
 - aggiorna la banca-dati regionale;
- f) il Comune territorialmente interessato è tenuto a pubblicare il provvedimento regionale, a fini meramente informativi, sul suo sito web e a recepire l'atto di rimozione o di modifica dell'atto di attribuzione del carattere di monumentalità dell'Albero Monumentale Regionale (AMR), compresa la relativa Zona di Protezione dell'Albero (ZPA), negli strumenti di pianificazione urbanistica (*Tavola dei vincoli*).
- g) il proprietario è obbligato ad attivarsi per procedere alla modifica della trascrizione del provvedimento di modifica o di rimozione del vincolo di tutela dell'albero monumentale regionale.

In caso di ampliamento della Zona di Protezione dell'Albero (ZPA) l'iter procedurale di modifica dell'atto di conservazione è il medesimo indicato per l'approvazione dell'atto di una nuova tutela.

9. Segnaletica

Tutti gli Alberi Monumentali Regionali devono avere un cartello posizionato nella Zona di Protezione dell'Albero (ZPA), o nei suoi pressi, in modo tale che sia evidenziata la sua tutela.

In particolare, la cartellonistica deve rispettare i requisiti standard di grafica, di dimensione e di forma previsti dalla Regione nello specifico "*Manuale di immagine coordinata degli alberi protetti dell'Emilia-Romagna*", approvato con la Determinazione dirigenziale n. 17802 del 28/9/2021.

Elenco regionale degli Alberi Monumentali d'Italia

11. Procedura di approvazione e di gestione dell'Elenco regionale degli Alberi Monumentali d'Italia (AMI)
Ai sensi dell'art. 7 della L. n. 10/2013 *Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani* e del Decreto 23 ottobre 2014 *Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento* la Regione predispone periodicamente l'Elenco regionale degli alberi da candidare come Alberi Monumentali d'Italia (AMI).

L'Elenco regionale degli alberi si compone degli Elenchi predisposti da tutti i Comuni del territorio regionale sulla base dei censimenti effettuati a livello comunale.

Negli Elenchi comunali degli alberi deve essere fatta espressa menzione del vincolo paesaggistico sugli alberi monumentali eventualmente apposto ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera a), del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. e del vincolo eventualmente proposto ai sensi degli artt. 138, 139, 140 e 141 del Codice medesimo.

I Comuni, coordinati dalla Regione, provvedono ad effettuare il censimento degli alberi monumentali ricadenti nel territorio di loro competenza; successivamente, la Regione provvede a redigere l'Elenco regionale degli alberi sulla base delle proposte provenienti dai Comuni.

I censimenti sono realizzati dai Comuni stessi, sia mediante ricognizione territoriale con rilevazione diretta e schedatura del patrimonio vegetale, sia a seguito di recepimento, verifica specialistica e conseguente schedatura delle segnalazioni provenienti da cittadini, associazioni, istituti scolastici, enti territoriali, Carabinieri Forestale e Soprintendenza o Segretariato regionale del Ministero della Cultura territorialmente competenti.

Per quanto concerne la scheda di segnalazione e la scheda di identificazione si deve fare riferimento a quelle ministeriali.

Effettuate le attività di censimento, i Comuni trasmettono alla Regione l'atto di approvazione della proposta di elenco, affinché la stessa si pronunci circa l'attribuzione del carattere di monumentalità di ogni singolo elemento censito.

L'atto di approvazione del Comune, oltre che dall'elenco, deve essere corredato delle schede di identificazione e del materiale documentale e fotografico, in formato digitale.

Ai sensi dell'art. 9 del Decreto 23 ottobre 2014 *Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento*, al fine di garantire la tutela degli alberi o delle formazioni vegetali censite e in attesa di iscrizione all'elenco nazionale degli Alberi Monumentali d'Italia, laddove alle stesse non sia stata conferita alcuna forma di conservazione da parte delle normative regionali o non si sia provveduto alla dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e ss.mm.ii., a partire dalla proposta di attribuzione di monumentalità da parte del Comune con proprio atto amministrativo notificato al proprietario, si applicano, comunque, le sanzioni previste dall'art. 7, comma 4, della L. n. 10/13.

La Regione, ricevuti gli elenchi comunali contenenti le proposte di attribuzione del carattere di monumentalità, entro 90 giorni, provvede alla relativa istruttoria e, sentita la Commissione tecnica consultiva regionale per la conservazione degli Alberi Monumentali di cui al successivo capitolo 6 della presente Direttiva, predispone l'atto di approvazione del proprio Elenco regionale degli Alberi Monumentali d'Italia (AMI) in formato elettronico e lo trasmette, unitamente a tutta la relativa documentazione, al Ministero competente, per il prosieguo dell'istruttoria della tutela nazionale.

A seguito dell'istruttoria del Ministero competente, ogni Comune interessato rende noti gli esemplari arborei inseriti nell'Elenco regionale degli Alberi Monumentali d'Italia (AMI) ricadenti nel territorio di propria competenza con la specificazione della località nella quale esso vive, mediante affissione all'albo

pretorio, in modo tale da permettere al titolare di diritto soggettivo o al portatore di interesse legittimo di ricorrere, nei modi e nei termini previsti dalla specifica normativa, avverso l'inserimento in elenco di uno specifico elemento arboreo.

L'Elenco degli Alberi Monumentali d'Italia deve essere aggiornato periodicamente, con cadenza almeno annuale, e ogni Comune è tenuto a comunicare al Ministero competente e alla Regione ogni eventuale variazione dello stesso.

La Regione pubblica nel proprio sito web l'Elenco degli Alberi Monumentali d'Italia (AMI) approvati dal Ministero competente, al fine di renderlo disponibile alle amministrazioni pubbliche e alla collettività.

7. Commissione tecnica consultiva regionale per la conservazione degli Alberi Monumentali

13. Istituzione

La Regione istituisce, con atto dirigenziale, la Commissione tecnica consultiva regionale per la conservazione degli Alberi Monumentali individuati nel territorio regionale.

14. Composizione

La Commissione tecnica consultiva regionale è composta da:

- il dirigente del Settore regionale competente in materia di tutela degli alberi monumentali (*Settore Aree protette, foreste e sviluppo zone montane*) o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
- due rappresentanti dell'Area regionale competente in materia di alberi monumentali (*Area biodiversità*), uno dei quali svolge anche funzioni di Segretario della Commissione tecnica consultiva regionale;
- un rappresentante del Settore regionale competente per gli aspetti storico-culturali (*Settore Patrimonio culturale*);
- un rappresentante del Settore regionale competente per gli aspetti fitosanitari (*Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni*);
- un rappresentante del Settore competente per gli aspetti paesaggistici (*Settore Governo e qualità del territorio*);
- un rappresentante dei Carabinieri Forestale Emilia-Romagna;
- un rappresentante del Segretariato regionale del Ministero della Cultura.

La Commissione tecnica consultiva regionale per la conservazione degli Alberi Monumentali è da considerarsi validamente costituita quando è stata nominata la maggioranza dei suoi componenti.

15. Funzioni

La Commissione tecnica consultiva regionale per la conservazione degli Alberi Monumentali Regionali formula il parere obbligatorio non vincolante in merito alla proposta di:

- attribuzione del carattere di monumentalità di un Albero Monumentale Regionale e della relativa Zona di Protezione dell'Albero (ZPA);
- rimozione della tutela di un Albero Monumentale Regionale.

Inoltre, la Commissione tecnica consultiva regionale può formulare un parere non vincolante sulla proposta di Elenco regionale degli Alberi Monumentali d'Italia, di cui all'art. 7 della Legge n. 10/13, da inviare al Ministero competente, nonché all'eventuale proposta di modifica o di rimozione della tutela nazionale.

16. Modalità operative

La Commissione tecnica consultiva regionale si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Le riunioni della Commissione tecnica consultiva regionale sono valide qualora vi sia la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti.

I pareri obbligatori rilasciati dalla Commissione tecnica consultiva regionale sono adottati a maggioranza dei presenti, attraverso la stesura di specifici verbali.

Ai membri della Commissione tecnica consultiva regionale non spettano i gettoni di presenza per riunioni o sopralluoghi.

La Commissione tecnica consultiva regionale resta in carica 5 anni e svolge la sua attività finché non sono insediati i nuovi componenti.

Sistema informativo degli Alberi Monumentali

La Regione, al fine di realizzare un quadro conoscitivo coordinato e integrato delle informazioni relative agli Alberi Monumentali Regionali degli Alberi Monumentali d'Italia presenti sul territorio emiliano-romagnolo e per assicurare la più ampia divulgazione delle stesse, realizza il Sistema informativo degli Alberi Monumentali.

18. Elenco degli Alberi Monumentali Regionali

La Regione predispose l'Elenco degli Alberi Monumentali Regionali (Allegato E) contenente le principali informazioni relative a tutti gli Alberi Monumentali Regionali oggetto di tutela, lo aggiorna periodicamente e lo pubblica sul sito web della Regione.

19. Elenco degli Alberi Monumentali d'Italia

La Regione pubblica sul proprio sito web l'Elenco degli Alberi Monumentali d'Italia e lo aggiorna periodicamente.

20. Banca-dati georeferenziata degli Alberi Monumentali

Il Sistema informativo degli Alberi monumentali regionali comprende la Banca-dati degli Alberi monumentali.

La Regione predispose una Banca-dati informatizzata e georeferenziata contenente tutte le informazioni validate ed archiviate relativamente agli Alberi Monumentali Regionali e degli Alberi Monumentali d'Italia (AMI).

In banca-dati sono presenti anche gli Alberi Monumentali Regionali o d'Italia per i quali è stato approvato l'atto di revoca della tutela.

La Regione aggiorna periodicamente la Banca-dati e consente l'accesso ai cittadini alle principali informazioni in essa contenute (specie, localizzazione, dimensioni, accessibilità, ecc.) tramite i siti web regionali e nel rispetto delle norme vigenti in materia di trasparenza e di privacy.

All'implementazione dei dati in essa contenuti concorrono il *Settore Aree protette, foreste e sviluppo zone montane*, il *Settore Patrimonio culturale*, il *Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni* e il *Settore Governo e qualità del territorio*, ognuno per le parti di rispettiva competenza.

La Banca-dati regionale, per ciascun Albero Monumentale Regionale o d'Italia, contiene i seguenti dati (Scheda di identificazione) (Allegati C e D):

SEZIONE ANAGRAFICA (*Settore Aree protette, foreste e sviluppo zone montane*)

- Codice identificativo (AMR o AMI);
- Numero atto di conservazione ed eventuale atto di rimozione della conservazione;
- Tassonomia: nome specie;
- Tipologia: singolo, filare, gruppo;
- Dati dimensionali: circonferenza, altezza, età;
- Localizzazione geografica: indirizzo, coordinate geografiche, quota, dati catastali;
- Cartografia e numerazione degli alberi tutelati (in caso di filari o di gruppi);
- Tipo di proprietà: pubblica, privata, dati relativi al soggetto proprietario, presenza di aree protette, presenza di vincolo paesaggistico;
- Contesto: ambito urbano, ambito rurale;
- Livello di accessibilità: accessibile, visibile solo dall'esterno, non visibile, presenza di segnaletica;
- Zona di Protezione dell'Albero (ZPA): dimensione e forma;
- Caratteri di monumentalità: pregio naturalistico, paesaggistico, storico-culturale-religioso.

SEZIONE STORICA (*Settore Patrimonio culturale e Settore Governo e qualità del territorio*)

- Informazioni storico-culturali-religiose.

- Presenza di vincoli paesaggistici.

SEZIONE GESTIONALE (*Settore Aree protette, foreste e sviluppo zone montane*)

- Condizioni strutturali e vegetative: suolo, radici, colletto, fusto, chioma;
- Presenza di conflitti nella ZPA e potenziali bersagli;
- Interventi di manutenzione realizzati;
- Interventi di manutenzione necessari;
- Interventi eseguiti nella ZPA
- Pareri acquisiti;
- Contributi concessi;
- Analisi fitopatologiche e verifiche strumentali.

SEZIONE FOTOGRAFICA (*Settore Aree protette, foreste e sviluppo zone montane, Settore Patrimonio culturale, Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni e Settore Governo e qualità del territorio*)

- Documentazione fotografica.

SEZIONE SANZIONI

- Eventuali procedimenti sanzionatori in corso o conclusi.

SEZIONE CANDIDATURE

- Candidature di proposte di tutela di esemplari arborei pervenute.
- Eventuali candidature di proposte di tutela di esemplari arborei pervenute, ma che hanno avuto un esito negativo.

Tutti i soggetti pubblici o privati possono segnalare alla Regione (*Settore Aree protette, foreste e sviluppo zone montane*) l'eventuale necessità di aggiornamento dei dati contenuti nella Banca-dati regionale (es. dimensioni, coordinate geografiche, indirizzo, stato fitosanitario, ecc.).

CAPO II INTERVENTI

9. Interventi che interessano l'Albero Monumentale Regionale o ricadenti nella Zona di Protezione dell'Albero (ZPA)

22. Conservazione degli Alberi Monumentali Regionali e della Zona di Protezione dell'Albero (ZPA)

L'assoggettamento alla tutela di un Albero Monumentale Regionale ha carattere permanente, in quanto l'albero monumentale è, di norma, intangibile.

L'assoggettamento alla tutela di un Albero Monumentale Regionale, infatti, comporta:

- a) il divieto di abbattimento, rimozione o danneggiamento;
- b) il divieto di modifica della chioma e/o dell'apparato radicale ossia il divieto di realizzazione di interventi che interessano gli organi epigei o ipogei, quali:
 - potatura;
 - consolidamento o ancoraggio;
 - verifiche strumentali con interventi invasivi (succhiello di Pressler, dendrodensimetro, dendropenetrometro, ecc.);
 - scavo o lavorazione del terreno (es. aratura);
 - impermeabilizzazione e compattazione del suolo;
 - installazione e manutenzione di parafulmini, antenne, pali di illuminazione, linee aeree elettriche o telefoniche;
 - posa in opera di steccati e recinzioni;
 - posa in opera di cartelli didattici o segnaletici stradali o di impianti semaforici;
 - realizzazione di percorsi, passerelle o pavimenti aerati;
 - deposito di attrezzi, mezzi o materiali;
 - realizzazione o rimozione di qualsiasi altro manufatto o di ogni altro intervento, diretto o indiretto, che possa interferire con le condizioni vegetative dell'Albero Monumentale Regionale;
 - indagini diagnostiche, fitopatologiche o di stabilità, qualora condotte con metodi invasivi;
 - interventi di difesa fitosanitaria;
 - spandimento di prodotti di sintesi, di diserbanti e dissecanti o sversamento di sostanze tossiche (oli, carburanti, acidi, sali, ecc.);
 - altri interventi ricadenti all'interno della Zona di Protezione dell'Albero (ZPA), sia ordinari che straordinari, programmabili o urgenti.

Nel caso in cui sia stata accertata l'impossibilità di adottare soluzioni alternative e l'intervento si renda assolutamente necessario, a seconda del grado di incisività degli interventi, le procedure individuate sono le seguenti:

- a) interventi incisivi soggetti ad Autorizzazione regionale;
- b) interventi incisivi soggetti a Comunicazione di inizio degli interventi;
- c) interventi non incisivi liberamente eseguibili.

La Regione, i Carabinieri Forestale, i Comuni e gli Enti di gestione delle aree protette territorialmente interessati hanno il potere di controllo sulla corretta esecuzione degli interventi in base a quanto indicato nelle comunicazioni di inizio degli interventi o nelle autorizzazioni, compreso il rispetto delle eventuali prescrizioni contenute nell'atto autorizzatorio.

23. La qualifica di arboricoltore e le figure certificate per la gestione degli Alberi monumentali

Gli interventi di gestione e le attività di cura e di salvaguardia degli Alberi Monumentali Regionali preferibilmente dovranno essere affidate ad arboricoltori certificati.

Nel Repertorio delle Qualifiche regionali è, infatti, presente la qualifica professionale di “Arboricoltore”, nell’ambito dell’area professionale “Progettazione e gestione del verde”.

Tale figura individua lo standard professionale di riferimento per lo sviluppo delle competenze nell’ambito dell’arboricoltura in grado di applicare corrette metodologie e procedure operative che permettono una gestione adeguata e controllata del patrimonio arboreo ornamentale, sia nelle aree urbane che extra urbane, anche con riferimento agli alberi monumentali tutelati.

L’arboricoltore è, pertanto, un professionista esperto e qualificato specializzato nella cura e nella gestione degli alberi e possiede le adeguate competenze per comprenderne le condizioni fisiologiche, vegetative e architettoniche agendo sulla base delle migliori pratiche correnti nel campo dell’arboricoltura, della conservazione e della gestione del patrimonio arboreo, della protezione della biodiversità, nonché della sicurezza sul lavoro.

La qualifica è valida in tutta Italia ed è rilasciata in applicazione delle normative nazionali in materia di certificazione delle competenze.

Oltre all’arboricoltore, le certificazioni più appropriate da privilegiare per una corretta gestione degli Alberi Monumentali Regionali (AMR) sono l’European Tree Technician (ETT), l’European Tree Worker (ETW) e il VetCert (Certified Veteran Tree Specialist), riconosciute a livello europeo.

24. Tipologie di intervento

Gli interventi che interessano, direttamente o indirettamente, gli Alberi Monumentali Regionali, programmabili o urgenti, possono essere i seguenti:

- A) interventi che interessano un Albero Monumentale Regionale (AMR);
- B) interventi che interessano la Zona di Protezione dell'Albero (ZPA).

24.1.1. Interventi che interessano un Albero Monumentale Regionale (AMR)

24.1.1.1. Interventi di gestione ordinaria

Sono da considerarsi interventi di gestione ordinaria di un Albero Monumentale Regionale, per i quali non necessita l'inoltro della comunicazione di inizio degli interventi, né della richiesta di autorizzazione alla Regione e, di conseguenza, sono **liberamente eseguibili** i seguenti interventi:

- indagini diagnostiche, fitopatologiche o di stabilità, qualora condotte con metodi non invasivi (es. VTA, tomografie, prove di trazione e altre indagini strumentali per la valutazione della stabilità bio-meccanica e morfo-strutturale dell'Albero Monumentale Regionale);
- irrigazione di soccorso;
- interventi di potatura ordinaria (taglio di rami di dimensioni inferiori a 10 cm di diametro), qualora si tratti di Alberi Monumentali Regionali inseriti in un contesto produttivo e in attualità di coltura (es. olivi, castagni, salici, gelsi o altre specie); al cessare della funzione produttiva di questi esemplari, qualsiasi intervento da effettuare su di essi ricadrà nelle procedure autorizzative ordinarie indicate nella presente Direttiva in funzione della tipologia di intervento;
- interventi di manutenzione ordinaria dei sistemi di consolidamento o di ancoraggio (es. pali o tiranti).

24.1.1.2. Interventi di gestione straordinaria

9.3.1.2.1 – Comunicazione di inizio degli interventi

Sono da considerarsi come interventi di gestione straordinaria di un Albero Monumentale Regionale, per i quali è necessario inviare la **comunicazione di inizio degli interventi** alla Regione, i seguenti interventi:

- taglio di rami secchi (rimonda del secco);
- rimozione di un albero caduto a causa di eventi atmosferici.

9.3.1.2.2 - Autorizzazione

Sono da considerarsi come interventi di gestione straordinaria di un Albero Monumentale Regionale, per i quali è necessario inviare la richiesta di **autorizzazione** alla Regione, i seguenti interventi:

- abbattimento di un albero ritenuto pericoloso in quanto instabile, deperiente o morto;
- qualsiasi tipologia di potatura della chioma (ad esclusione della rimonda del secco);
- posa in opera o sostituzione di sistemi di consolidamento o di ancoraggio (es. pali o tiranti);
- indagini diagnostiche, fitopatologiche o di stabilità, qualora condotte con metodi invasivi (es. utilizzo di succhiello di Pressler, dendrodensimetro, dendropenetrometro, ecc.);
- interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni del suolo (es. concimazioni, stesura di terriccio o ammendanti, posa di pacciamatura organica, inoculo di microorganismi e sostanze biologiche, eliminazione di ristagni idrici);
- difesa fitosanitaria;
- realizzazione di ogni altro intervento, diretto o indiretto, che possa interferire con le condizioni vegetative e strutturali dell'Albero Monumentale Regionale.

24.1.2. Interventi che interessano la Zona di Protezione dell'Albero (ZPA)

24.1.2.1. Interventi di gestione ordinaria

Sono da considerarsi come interventi ordinari che interessano la Zona di Protezione dell'Albero (ZPA) per i quali non necessita l'inoltro della comunicazione di inizio degli interventi o della richiesta di autorizzazione alla Regione e, di conseguenza, sono **liberamente eseguibili** le seguenti attività:

- deposito di attrezzi, mezzi o materiali su aree già impermeabilizzate;
- rimozione di manufatti o di pavimentazioni presenti nella Zona di Protezione dell'Albero (ZPA), senza effettuazione di scavi;
- rimozione di rami caduti, di rifiuti e di altri materiali occasionalmente presenti;
- sfalcio della vegetazione erbacea;
- gestione della vegetazione arbustiva, senza eradicazione delle piante.

24.1.2.2. Interventi di gestione straordinaria

9.3.2.2.1 - Comunicazione di inizio degli interventi

Sono da considerarsi come interventi straordinari che interessano la Zona di Protezione dell'Albero (ZPA), per i quali è necessario inviare la comunicazione di inizio degli interventi alla Regione, le seguenti tipologie di intervento:

- deposito permanente di attrezzi, mezzi o materiali su aree non impermeabilizzate;
- posa in opera di staccionate o recinzioni, anche per la delimitazione della Zona di Protezione dell'Albero (ZPA), al fine di impedire il calpestio e la compattazione del suolo sotto la chioma;
- posa in opera di cartelli didattici o segnaletici stradali o di impianti semaforici;
- manutenzione di servizi già interrati (es. acquedotti, gasdotti, fognature, telefonia, fibre-ottiche, ecc.);
- lavorazione del terreno e/o realizzazione di scavi di profondità inferiore a 20 cm;
- rimozione di manufatti o di pavimentazioni con scavi di profondità inferiore a 20 cm;
- gestione della vegetazione arborea limitrofa (es. abbattimento di alberi);
- gestione della vegetazione arbustiva, con eradicazione delle piante.

9.3.2.2.2 - Autorizzazione regionale

Sono da considerarsi come interventi straordinari che interessano la Zona di Protezione dell'Albero (ZPA), per i quali è necessario inviare la richiesta di autorizzazione alla Regione, i seguenti interventi:

- lavorazione del terreno o realizzazione di scavi di profondità superiore a 20 cm;
- movimentazione del terreno con conseguente alterazione del livello del terreno, compreso il ricarico di terreno;
- interventi sulla morfologia del suolo che possono determinare modifiche negli apparati radicali (es. arature);
- impermeabilizzazione e compattazione del suolo;
- rimozione di manufatti o di pavimentazioni presenti nella Zona di Protezione dell'Albero (ZPA) con scavi di profondità superiore a 20 cm;
- installazione e manutenzione di parafulmini, antenne, pali di illuminazione, linee aeree elettriche o telefoniche;
- realizzazione di percorsi, passerelle o pavimenti aerati;
- spandimento di prodotti di sintesi;
- realizzazione di ogni altro manufatto o intervento, diretto o indiretto, che possa interferire con le condizioni vegetative o strutturali dell'Albero Monumentale Regionale all'interno della Zona di Protezione dell'Albero (ZPA).

Tabella riepilogativa della casistica degli interventi e delle relative procedure autorizzatorie

Gestione dell'Albero			Interventi nella ZPA		
Gestione ordinaria	Gestione straordinaria		Gestione ordinaria	Gestione straordinaria	
Interventi liberamente eseguibili	Comunicazione	Autorizzazione	Interventi liberamente eseguibili	Comunicazione	Autorizzazione
Indagini diagnostiche, fitopatologiche, di stabilità, qualora condotte con metodi non invasivi (es. VTA, tomografie, prove di stabilità, prove di trazione, ecc.)	Taglio di rami secchi (rimonda del secco)	Abbattimento di un albero ritenuto pericoloso in quanto instabile, deperiente o morto	Deposito di attrezzi o materiali su aree già impermeabilizzate	Deposito permanente di attrezzi, mezzi o materiali su aree non impermeabilizzate	Lavorazione del terreno e/o realizzazione di scavi di profondità superiore a 20 cm
Irrigazione di soccorso	Rimozione di un albero caduto a causa di eventi atmosferici	Qualsiasi tipologia di potatura della chioma (ad esclusione della rimonda del secco)	Rimozione di manufatti o di pavimentazioni presenti nella ZPA, senza effettuazione di scavi	Posa in opera di staccionate o recinzioni, anche per la delimitazione della Zona di Protezione dell'Albero (ZPA), al fine di impedire il calpestio e la compattazione del suolo sotto la chioma	Movimentazione del terreno con conseguente alterazione del livello del terreno, compreso il ricarico del terreno
Interventi di potatura ordinaria (taglio di rami di dimensioni inferiori a 10 cm di diametro) qualora si tratti di alberi monumentali regionali inseriti in un contesto produttivo e in attualità di coltura (es. olivi, castagni, salici, gelsi o altre specie)		Posa in opera o sostituzione di sistemi di consolidamento o di ancoraggio (es. pali o tiranti)	Rimozione di rami secchi caduti, di rifiuti e di altri materiali occasionalmente presenti	Posa in opera di cartelli didattici, di cartelli segnaletici stradali o di impianti semaforici	Interventi sulla morfologia del suolo che possono determinare modifiche negli apparati radicali (es. arature)
Interventi di manutenzione ordinaria di sistemi di consolidamento o di ancoraggio (es. pali o tiranti)		Indagini diagnostiche, fitopatologiche o di stabilità, qualora condotte con metodi invasivi (es. utilizzo di succhiello di Pressler, dendrodensimetro, di dendro penetrometro, ecc.)	Sfalcio della vegetazione erbacea	Manutenzione di servizi già interrati (acquedotti, gasdotti, fognature, fibre-ottiche, telefonia, ecc.)	Impermeabilizzazione e compattazione del suolo
		Interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni del suolo (es. concimazioni, stesura di terriccio o ammendanti, posa di pacciamatura)	Gestione della vegetazione arbustiva, senza eradicazione delle piante	Lavorazione del terreno e/o realizzazione di scavi di profondità inferiore a 20 cm	Rimozione di manufatti o di pavimentazioni con scavi di profondità superiore a 20 cm

		organica, inoculo di microorganismi e sostanze biologiche, eliminazione di ristagni idrici)			
		Difesa fitosanitaria		Rimozione di manufatti o di pavimentazioni con scavi di profondità inferiore a 20 cm	Installazione e manutenzione di parafulmini, antenne, pali di illuminazione, linee aree elettriche o telefoniche
		Realizzazione di ogni altro intervento, diretto o indiretto, che possa interferire con le condizioni vegetative o strutturali dell'Albero Monumentale Regionale		Gestione della vegetazione arborea limitrofa (es. abbattimento di alberi)	Realizzazione di percorsi, passerelle o pavimenti aerati
				Gestione della vegetazione arbustiva, con eradicazione delle piante	Spandimento di prodotti di sintesi
					Realizzazione di ogni altro manufatto o intervento, diretto o indiretto, che possa interferire con le condizioni vegetative o strutturali dell'Albero Monumentale Regionale

24.1.3. Danneggiamento

Sono sempre da intendersi come danneggiamento di un Albero Monumentale Regionale e, quindi, vietate le seguenti azioni:

- procurare ferite con strumenti e mezzi di qualsiasi tipo;
- versare sostanze tossiche (oli, carburanti, diserbanti, acidi, sali, ecc.), spandimento di diserbanti o di disseccanti o versamento di altre sostanze non autorizzate sull'albero o nella sua Zona di Protezione (ZPA);
- bruciare parti della pianta o accendere fuochi nella Zona di Protezione dell'Albero (ZPA);
- affiggere cartelli, insegne o fissare cavi o fili sull'albero con chiodi, filo di ferro o altri materiali non estensibili.

10. Procedure autorizzatorie

Una volta accertata l'impossibilità di adottare soluzioni alternative, a seconda del grado di incisività degli interventi che si intendono realizzare, le procedure da seguire sono le seguenti:

25.1. Interventi liberamente eseguibili

Gli interventi di gestione ordinaria di un Albero Monumentale Regionale o ricadenti nella Zona di Protezione dell'Albero (ZPA), per i quali non necessita l'inoltro della comunicazione di inizio degli interventi o della richiesta di autorizzazione alla Regione indicati nella tabella di cui al punto precedente, sono liberamente eseguibili.

26. Interventi sottoposti alla comunicazione di inizio degli interventi

Per gli interventi programmabili di gestione straordinaria di minore incisività indicati nella tabella di cui al punto 9.1 e che interessano un Albero Monumentale Regionale o ricadenti nella Zona di Protezione dell'Albero (ZPA), il soggetto proprietario o gli aventi diritto devono inviare, via PEC o con raccomandata, una **comunicazione di inizio degli interventi** alla Regione e, per conoscenza, ai Carabinieri Forestale, al Comune competente per territorio e all'Ente di gestione delle aree protette eventualmente interessato.

La comunicazione deve essere inviata almeno 20 giorni prima dell'inizio degli interventi compilando lo specifico Modulo di comunicazione di inizio degli interventi (Allegato F) e allegando obbligatoriamente un'adeguata documentazione fotografica dell'esemplare arboreo e dell'area circostante.

E', altresì, possibile allegare a tale Modulo una cartografia dell'area interessata dai lavori con indicata la presenza di strutture, manufatti, reti tecnologiche, ecc. o qualsiasi altra documentazione necessaria a motivare l'intervento.

La Regione, dopo apposita istruttoria tecnica ed **entro 20 giorni** dal ricevimento di tale comunicazione, può:

- richiedere ulteriori informazioni al soggetto richiedente (*in tal caso il termine dei 20 giorni è da considerarsi sospeso*);
- vietare parzialmente o integralmente gli interventi e/o prevedere contestualmente eventuali prescrizioni relativamente alle modalità e ai tempi di esecuzione degli interventi previsti.

Le comunicazioni inviate al soggetto proprietario o agli aventi diritto sono inoltrate, per conoscenza, anche ai Carabinieri Forestale, al Comune competente per territorio e all'Ente di gestione delle aree protette eventualmente interessato.

Nel caso in cui la Regione non dia riscontro a tale comunicazione entro 20 giorni dal ricevimento, il soggetto proprietario o gli aventi diritto possono procedere alla realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria dell'Albero Monumentale Regionale o che interessano la Zona di Protezione dell'Albero (ZPA) previsti secondo le modalità indicate nella comunicazione inviata (silenzio-assenso).

Il soggetto proprietario o gli aventi diritto, entro 30 giorni dal termine degli interventi, devono inviare, via PEC o con raccomandata alla Regione e, per conoscenza, ai Carabinieri Forestale, al Comune competente per territorio e all'Ente di gestione delle aree protette eventualmente interessato, la **comunicazione** che gli interventi sono terminati, allegando la relativa documentazione fotografica ex post.

Questa procedura si applica sia agli interventi programmabili, sia a quelli urgenti, purché non vi sia un imminente pericolo per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana; in caso di imminente pericolo per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana vale quanto di seguito indicato per i casi analoghi sottoposti ad autorizzazione.

27. Interventi sottoposti all'autorizzazione regionale

27.1.1. Interventi programmabili

Per gli interventi programmabili di gestione straordinaria di maggiore incisività indicati nella tabella di cui al punto 9.1 e che interessano un Albero Monumentale Regionale o ricadenti nella Zona di Protezione dell'Albero (ZPA) (es. abbattimento, rimozione, gestione straordinaria, ecc.), il soggetto proprietario o gli aventi diritto devono inviare, via PEC o con raccomandata, una richiesta di **autorizzazione** alla Regione e, per conoscenza, ai Carabinieri Forestale, al Comune competente per territorio e all'Ente di gestione delle aree protette eventualmente interessato.

La richiesta di autorizzazione deve essere inviata almeno 30 giorni prima dell'inizio degli interventi compilando lo specifico Modulo di richiesta di autorizzazione (Allegato G).

A tale richiesta di autorizzazione deve essere allegata una perizia firmata da un tecnico abilitato nel campo dell'arboricoltura ornamentale e forestale e nel rispetto delle norme relative ai titoli professionali richiesti per l'espletamento di tale attività.

Tale perizia deve contenere:

- un'analisi fitopatologica e bio-meccanica dell'esemplare arboreo tutelato, completa di scheda di analisi visiva (VTA);
- la tipologia degli interventi da realizzare;
- la verifica dell'impossibilità di adottare soluzioni alternative;
- le motivazioni che sono alla base della richiesta;
- le relative modalità e le tempistiche di esecuzione;
- un'adeguata documentazione fotografica dell'albero e dell'area circostante;
- la cartografia dell'area interessata dagli interventi con indicata la presenza di strutture, manufatti, reti tecnologiche, ecc.

La Regione, accertata l'impossibilità di adottare soluzioni alternative, può autorizzare con specifico atto, gli interventi di cui sopra, indicando eventuali prescrizioni vincolanti, qualora siano esclusivamente derivanti da un'esigenza connessa:

- a garantire la sicurezza della pubblica incolumità (es. rimozione di rami pericolanti, abbattimento di alberi instabili, ecc.);
- al mantenimento del buono stato vegetativo e strutturale dell'albero (es. rimonda del secco, consolidamento di rami instabili, ecc.);
- alla gestione della Zona di Protezione dell'Albero (ZPA) (es. lavorazione del terreno, scavi, impermeabilizzazione del suolo, ecc.).

La Regione, prima di rilasciare l'autorizzazione all'intervento, può richiedere un parere non vincolante:

- al Comune competente per territorio;
- all'Ente di gestione delle aree protette eventualmente competente per territorio.

La Regione, dopo apposita istruttoria tecnica ed **entro 30 giorni** dal ricevimento della richiesta di autorizzazione, può:

- richiedere ulteriori informazioni ed ulteriori approfondimenti strumentali al soggetto richiedente (*in tal caso il termine dei 30 giorni è da considerarsi sospeso*);
- autorizzare o vietare parzialmente o integralmente gli interventi e/o prevedere contestualmente eventuali prescrizioni relativamente alle modalità e ai tempi di esecuzione degli interventi previsti.

Le comunicazioni inviate al soggetto proprietario o agli aventi diritto sono inoltrate, per conoscenza, anche ai Carabinieri Forestale, al Comune competente per territorio e all'Ente di gestione delle aree protette eventualmente interessato.

Solo successivamente all'avvenuta autorizzazione della Regione, il soggetto proprietario dell'Albero Monumentale Regionale o gli aventi diritto possono provvedere all'esecuzione degli interventi per i quali è

stata richiesta l'autorizzazione, rispettando le eventuali prescrizioni indicate nell'atto relativamente alle modalità e ai tempi di esecuzione degli interventi previsti.

Il soggetto proprietario o gli aventi diritto, entro 30 giorni dal termine degli interventi, devono inviare, via PEC o con raccomandata alla Regione e, per conoscenza, ai Carabinieri Forestale, al Comune competente per territorio e all'Ente di gestione delle aree protette eventualmente interessato, la **dichiarazione di conformità** degli interventi realizzati firmata dal tecnico incaricato con allegata la relativa documentazione fotografica ex post.

27.1.2. Interventi urgenti non programmabili con imminente pericolo per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana

Nel caso in cui vi sia un reale imminente pericolo che minacci la pubblica incolumità e la sicurezza urbana, anche su segnalazione del soggetto proprietario o degli aventi diritto, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del T.U.E.L., il Sindaco del Comune competente per territorio può adottare, con atto motivato, un'Ordinanza contingibile e urgente che autorizzi il soggetto proprietario o gli aventi diritto ad effettuare:

- l'intervento di abbattimento, rimozione, consolidamento o potatura dei rami ritenuti pericolosi dell'Albero Monumentale Regionale interessato;
- l'intervento che interessi la Zona di Protezione dell'Albero (ZPA).

Tale procedura si può applicare quando un evento atmosferico calamitoso o un evento traumatico abbia compromesso irrimediabilmente la stabilità di un Albero Monumentale Regionale, o di alcune sue parti, o ne abbia determinato la caduta a condizione che l'area interessata non possa essere messa in sicurezza, oppure quando sia necessario intervenire urgentemente nella Zona di Protezione dell'Albero (ZPA).

Nell'ordinanza sindacale il Comune può indicare anche eventuali prescrizioni relative alle modalità e ai tempi di esecuzione degli interventi.

La suddetta procedura si applica anche nel caso in cui il soggetto proprietario dell'esemplare arboreo tutelato sia il Comune stesso.

Il Comune è tenuto ad inviare tempestivamente copia dell'Ordinanza sindacale, accompagnata da una dettagliata relazione tecnica descrittiva della situazione, delle motivazioni e degli interventi prescritti o effettuati e da una documentazione fotografica, alla Regione, ai Carabinieri Forestale e all'Ente di gestione delle aree protette eventualmente interessato.

In tali casi l'autorizzazione della Regione non è dovuta in quanto già ricompresa nell'Ordinanza sindacale.

27.1.3. Reimpianto

La Regione o il Comune, nel caso di urgenza connesso alla pubblica incolumità, possono subordinare l'autorizzazione all'abbattimento o alla rimozione di un Albero Monumentale Regionale, alla messa a dimora di altri esemplari arborei nell'area occupata dall'albero tutelato.

Nell'atto di autorizzazione regionale o nell'Ordinanza sindacale, dovranno essere indicati:

- il numero di esemplari da mettere a dimora;
- la specie;
- le modalità di intervento;
- il periodo entro il quale i lavori di reimpianto dovranno essere conclusi;
- le modalità e la tempistica delle manutenzioni da effettuarsi negli anni successivi, al fine di garantirne l'attecchimento (es. irrigazione, lavorazione superficiale del terreno, protezione delle piante, sostituzione delle eventuali fallanze, rimozione dei tutori dopo 3 anni, ecc.).

In caso di obbligo di reimpianto con altri esemplari in sostituzione delle piante rimosse, i nuovi esemplari sono automaticamente sottoposti alla tutela regionale degli Alberi Monumentali Regionali, in quanto parte o sostituzione dell'elemento arboreo monumentale tutelato (es. filare o gruppo).

28. Ulteriori procedure autorizzative per gli Alberi Monumentali Regionali (AMR) e/o gli Alberi Monumentali d'Italia (AMI)

Qualora l'esemplare arboreo ricada all'interno di aree naturali protette, all'interno di siti Natura 2000 o sia soggetto ad altri vincoli, l'autorizzazione regionale rilasciata secondo la presente Direttiva non esonera dall'acquisizione degli ulteriori pareri o autorizzazioni previsti dalla normativa vigente.

In presenza di un Regolamento del Verde comunale è necessario che il soggetto proprietario o gli aventi diritto rispettino anche le eventuali relative norme e procedure previste (modulistica, comunicazioni/autorizzazioni, tempistica, prescrizioni, ecc.), qualora nel Regolamento comunale non sia previsto che queste sono sostituite dalle autorizzazioni regionali o nazionali relative agli Alberi Monumentali.

Qualora l'esemplare arboreo risulti sottoposto a provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, o per il quale risulti già pubblicata la proposta di dichiarazione ai sensi dell'art. 139, comma 2 del medesimo decreto, deve essere richiesta l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 della suddetta normativa.

Le procedure autorizzative per gli interventi di cura e salvaguardia che riguardano gli Alberi Monumentali d'Italia sono indicate nell'apposita Circolare ministeriale n. 461 del 05/03/2020; tale documentazione deve essere sempre inviata per conoscenza anche alla Regione.

11. Contributi per la gestione, la tutela e la valorizzazione degli Alberi Monumentali

La Regione Emilia-Romagna promuove iniziative volte alla valorizzazione del patrimonio arboreo di maggior pregio presente sul territorio emiliano-romagnolo e alla valorizzazione delle tradizioni legate agli alberi nella cultura italiana, in particolar modo in occasione della “Giornata nazionale degli alberi” prevista per il 21 novembre di ogni anno.

La Regione Emilia-Romagna, anche attraverso la collaborazione sinergica con soggetti pubblici e privati, promuove e sostiene iniziative di valorizzazione, informazione e formazione volte a diffondere l’importanza della tutela e della corretta gestione degli esemplari arborei monumentali nell’ambito della conservazione della biodiversità e della promozione degli aspetti storico-culturali connessi.

La Regione Emilia-Romagna, al fine di salvaguardare, conservare e valorizzare gli esemplari arborei monumentali e le relative zone di protezione, tutelati dalla L.R. n. 20/23 e dalla L. n. 10/13, promuove e sostiene, anche attraverso la concessione di contributi, la realizzazione di:

- indagini sullo stato di salute;
- interventi di salvaguardia, conservazione e gestione ordinaria e straordinaria;
- iniziative di censimento del patrimonio arboreo monumentale presenti sul territorio regionale;
- iniziative di comunicazione e di sensibilizzazione volte alla divulgazione della conoscenza, della tutela e dell’importanza della corretta cura e gestione.

30. Concessione dei contributi regionali e loro beneficiari

La Regione può concedere contributi economici:

a) a soggetti pubblici e privati, per realizzare:

- indagini e perizie sullo stato di salute degli Alberi Monumentali Regionali e degli Alberi Monumentali d’Italia;
- interventi di gestione ordinaria o straordinaria finalizzati alla cura ed alla salvaguardia degli Alberi Monumentali Regionali e degli Alberi Monumentali d’Italia;
- posa della segnaletica di identificazione dell’Albero Monumentale;
- attività di censimento e/o di monitoraggio.

b) a soggetti pubblici e privati, comprese le associazioni del Terzo Settore (D. Lgs. n. 117/17), per realizzare:

- azioni di valorizzazione degli Alberi Monumentali Regionali e degli Alberi Monumentali d’Italia;
- azioni di formazione in materia di gestione degli Alberi Monumentali Regionali e degli Alberi Monumentali d’Italia;
- azione di sensibilizzazione e di informazione in materia di tutela degli Alberi Monumentali Regionali e degli Alberi Monumentali d’Italia.

30.1.1. Interventi di gestione

La Regione può contribuire economicamente, parzialmente o integralmente, alle spese relative sia agli interventi di gestione programmabili, sia per quelli urgenti, da realizzare al fine di eliminare il pericolo per la pubblica incolumità o per migliorare lo stato di salute dell’esemplare arboreo stesso, attraverso l’approvazione di specifici bandi o in base a singole richieste.

La Regione, con atto di Giunta regionale, disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, per le varie tipologie di intervento, nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio regionale.

La Regione può concedere i suddetti contributi direttamente:

- a) al soggetto pubblico proprietario di un Albero Monumentale Regionale o di un Albero Monumentale d’Italia;
- b) al soggetto privato proprietario o avente diritto di un Albero Monumentale Regionale o di un Albero Monumentale d’Italia;

- c) al Comune, qualora il soggetto proprietario o avente diritto dell'Albero Monumentale sia privato, nei seguenti casi:
- il proprietario o avente diritto, previo accordo formalizzato, ha delegato il Comune a presentare la richiesta di finanziamento degli interventi sul proprio Albero Monumentale Regionale o sul proprio Albero Monumentale d'Italia;
 - il proprietario o avente diritto, previo accordo formalizzato, ha delegato il Comune a presentare la richiesta di finanziamento e ad eseguire gli interventi sul proprio Albero Monumentale Regionale o sul proprio Albero Monumentale d'Italia.

L'atto di approvazione della graduatoria dei contributi regionali è comprensivo delle procedure autorizzatorie previste dalla presente Direttiva regionale.

Nel caso in cui si tratti di Alberi Monumentali d'Italia (AMI) e/o di alberi tutelati anche ai sensi del D.lgs. n. 42/04, il soggetto proponente deve osservare le relative procedure autorizzatorie previste.

La Regione, i Carabinieri Forestale, i Comuni e gli Enti di gestione delle aree protette territorialmente interessati, hanno il potere di controllo sulla corretta esecuzione degli interventi in base a quanto indicato negli atti di approvazione del finanziamento.

30.1.2. Interventi di valorizzazione, informazione e formazione

La Regione può contribuire economicamente, parzialmente o integralmente, alle spese per le attività e gli interventi di valorizzazione, di informazione, di sensibilizzazione e di formazione in materia di gestione e di tutela degli Alberi Monumentali Regionali e degli Alberi Monumentali d'Italia presenti sul territorio regionale.

12. Vigilanza e Sanzioni amministrative

32. Vigilanza

La vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni di cui alla L.R. n. 20/2023 è esercitata dalla Regione Emilia-Romagna, anche attraverso ARPAE, dai Comuni, dai Carabinieri forestale, dagli Enti forestali, dagli Enti di gestione delle aree protette e dagli altri soggetti preposti alla vigilanza ambientale.

La Regione, i Comuni e gli Enti di gestione delle aree protette possono promuovere forme di collaborazione con altri soggetti preposti alla tutela ambientale per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni di cui alla L.R. n. 20/2023.

33. Sanzioni amministrative

Per l'abbattimento, la rimozione o il danneggiamento di esemplari arborei a cui è attribuito il carattere di monumentalità ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 20/2023 e per l'esecuzione di interventi di modifica della chioma o dell'apparato radicale, di consolidamento, di ancoraggio o di altri interventi ricadenti nella Zona di Protezione dell'Albero (ZPA) in assenza o in difformità dall'autorizzazione regionale, si applicano le sanzioni di cui all'art. 12 della L.R. n. 20/2023.

La Zona di Protezione dell'Albero (ZPA), in caso di abbattimento o di rimozione effettuati in assenza o in difformità dall'autorizzazione regionale, non può essere destinata ad uso diverso da quello in atto prima di tali interventi per i 10 anni successivi all'evento; in caso di inosservanza di tale divieto si applicano le sanzioni di cui all'art. 12 della L.R. n. 20/2023.

I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 12 della L.R. n. 20/2023 sono introitati al bilancio regionale.

Caratteri di monumentalità
Soglie minime di dimensione della circonferenza del tronco per singola specie
Alberi Monumentali Regionali (AMR)

GIMNOSPERME			
GENERE	SPECIE	NOME COMUNE	CIRC. (cm)
Ginkgo	<i>G. biloba</i>	Ginkgo	250
Abies	<i>A. alba</i>	Abete bianco	320
	<i>A. cephalonica</i>	Abete greco	
	<i>A. cilicica</i>	Abete della Cilicia	
	<i>A. concolor</i>	Abete bianco del Colorado	
	<i>A. grandis</i>	Abete di Vancouver	
	<i>A. nebrodensis</i>	Abete dei Nebrodi	
	<i>A. nordmanniana</i>	Abete del Caucaso	
	<i>A. numidica</i>	Abete dell'Algeria	
	<i>A. pinsapo</i>	Abete di Spagna	
	<i>A. procera</i>	Abete nobile	
Araucaria	<i>A. araucana</i>	Pino del Cile	300
	<i>A. bidwillii</i>	Pino del Queensland	
	<i>A. cunninghamii</i>	Pino della Baia di Moreton	
	<i>A. heterophylla</i>	Pino di Norfolk	
Calocedrus	<i>C. decurrens</i>	Libocedro	320
Cedrus	<i>C. atlantica</i>	Cedro dell'Atlante	380
	<i>C. atlantica var. glauca</i>	Cedro azzurro dell'Atlante	
	<i>C. brevifolia</i>	Cedro di Cipro	
	<i>C. deodara</i>	Cedro dell'Himalaya	
	<i>C. libani</i>	Cedro del Libano	
Cephalotaxus	<i>C. fortunei</i>	Cefalotasso di Fortune	250
	<i>C. harringtonii</i>	Cefalotasso giapponese	
Chamaecyparis	<i>C. lawsoniana</i>	Cipresso di Lawson	300
	<i>C. nootkatensis</i>	Cipresso di Nootka	
Cryptomeria	<i>C. japonica</i>	Cedro rosso del Giappone	320
Cupressus	<i>C. arizonica</i>	Cipresso dell'Arizona	280
	<i>C. cashmeriana</i>	Cipresso del Cashmere	
	<i>C. funebris</i>	Cipresso funebre	
	<i>C. lusitanica</i>	Cipresso messicano	
	<i>C. macrocarpa</i>	Cipresso di Monterey	
	<i>C. sempervirens</i>	Cipresso comune	
	<i>C. torulosa</i>	Cipresso del Buthan	

Juniperus	<i>J. communis</i>	Ginepro comune	180
	<i>J. drupacea</i>	Ginepro della Siria	
	<i>J. oxycedrus</i>	Ginepro coccolone	
	<i>J. oxycedrus subsp. oxycedrus</i>	Ginepro rosso	
	<i>J. phoenicea</i>	Ginepro fenicio	
	<i>J. sabina</i>	Ginepro sabino	
	<i>J. thurifera</i>	Ginepro di Spagna	
	<i>J. virginiana</i>	Ginepro virginiano	
Larix	<i>L. decidua</i>	Larice	320
	<i>L. leptolepis</i>	Larice del Giappone	
Metasequoia	<i>M. glyptostroboides</i>	Metasequoia	380
Picea	<i>P. abies</i>	Abete rosso	320
	<i>P. omorica</i>	Abete della Serbia	
	<i>P. orientalis</i>	Abete orientale	
	<i>P. pungens</i>	Abete del Colorado	
	<i>P. sitchensis</i>	Abete di Sitka	
Pinus	<i>P. mugo</i>	Pino mugo	220
	<i>P. uncinata</i>	Pino uncinato	
	<i>P. cembra</i>	Pino cembro	280
	<i>P. halepensis</i>	Pino d'Aleppo	
	<i>P. halepensis var. brutia</i>	Pino bruzio	
	<i>P. sylvestris</i>	Pino silvestre	
	<i>P. canariensis</i>	Pino delle Canarie	
	<i>P. heldreichii</i>	Pino loricato	320
	<i>P. jeffreyi</i>	Pino di Jeffreyi	
	<i>P. lambertiana</i>	Pino di Lambert	
	<i>P. montezumae</i>	Pino di Montezuma	
	<i>P. nigra</i>	Pino nero	
	<i>P. nigra subsp. laricio</i>	Pino laricio	
	<i>P. parviflora</i>	Cembro giapponese	
	<i>P. pinaster</i>	Pino marittimo	
	<i>P. ponderosa</i>	Pino giallo	
	<i>P. radiata</i>	Pino di Monterey	
	<i>P. sabiniana</i>	Pino grigio	
	<i>P. strobus</i>	Pino strobo	
	<i>P. wallichiana</i>	Pino himalayano	
<i>P. pinea</i>	Pino domestico	380	
Podocarpus	<i>P. falcatus, P. macrophyllus, P. neriifolius</i>	Podocarpo	320
Pseudotsuga	<i>P. menziesii</i>	Duglasia	300
Sciadopitys	<i>S. verticillata</i>	Koyamaki	200

Sequoia	<i>S. sempervirens</i>	Sequoia sempreverde	370
Sequoiadendron	<i>S. giganteum</i>	Sequoia gigante	370
Taxodium	<i>T. disticum</i>	Cipresso calvo	320
	<i>T. huegelii</i>	Cipresso messicano	
Taxus	<i>T. baccata</i>	Tasso	220
	<i>T. baccata var. pyramidalis</i>	Tasso piramidale	
Thuja	<i>T. occidentalis</i>	Tuia occidentale	280
	<i>T. orientalis</i>	Tuia orientale	
	<i>T. plicata</i>	Tuia gigante	
Torreya	<i>T. nucifera</i>	Tasso del Giappone	250
Tsuga	<i>T. canadensis</i>	Tsuga del Canada	320
ANGIOSPERME			
Acacia	<i>A. cyanophylla</i>	Acacia saligna	200
	<i>A. dealbata</i>	Mimosa	
	<i>A. farnesiana</i>	Gaggia	
	<i>A. horrida</i>	Acacia africana	
	<i>A. retinodes</i>	Acacia floribunda	
Acer	<i>A. campestre</i>	Acero campestre	200
	<i>A. japonicum</i>	Acero giapponese	
	<i>A. palmatum</i>	Acero palmato	
	<i>A. cappadocicum subsp. lobelii</i>	Acero di Lobelius	
	<i>A. monspessolanum</i>	Acero minore	
	<i>A. negundo</i>	Acero negundo	
	<i>A. opalus</i>	Acero napoletano	
	<i>A. opalus subsp. obtusatum</i>	Acero d'Ungheria	
	<i>A. platanoides</i>	Acero riccio	
	<i>A. pseudoplatanus</i>	Acero di monte	
	<i>A. rubrum</i>	Acero rosso	
<i>A. saccharinum</i>	Acero argenteo		
Aesculus	<i>A. hippocastanum</i>	Ippocastano	280
	<i>Aesculus x carnea</i>	Ippocastano carnoso	
Ailanthus	<i>A. altissima</i>	Albero del Paradiso	350
Albizia	<i>A. julibrissin</i>	Gaggia arborea	200
Alnus	<i>A. cordata</i>	Ontano napoletano	280
	<i>A. glutinosa</i>	Ontano nero	
	<i>A. incana</i>	Ontano bianco	
	<i>A. viridis</i>	Ontano verde	
Arbutus	<i>A. andrachne</i>	Corbezzolo greco	120
	<i>A. unedo</i>	Corbezzolo	
	<i>Arbutus x andrachnoides</i>	Corbezzolo ibrido	

Betula	<i>B. alba</i>	Betulla pubescente	180
	<i>B. aetnensis</i>	Betulla dell'Etna	
	<i>B. pendula</i>	Betulla verrucosa	
Broussonetia	<i>B. papyrifera</i>	Gelso della carta	280
Buxus	<i>B. sempervirens</i>	Bosso	120
Camellia	<i>C. japonica</i>	Camelia	120
Carpinus	<i>C. betulus</i>	Carpino bianco	280
	<i>C. orientalis</i>	Carpino orientale	
Carya	<i>C. illinoensis</i>	Noce Pecan	280
	<i>C. ovata</i>	Noce bianco d'America	
Castanea	<i>C. sativa</i>	Castagno	420
Casuarina	<i>C. equisetifolia</i>	Casuarina	250
Catalpa	<i>C. bignonioides</i>	Albero dei sigari	280
	<i>C. speciosa</i>	Catalpa vistosa	
Ceiba	<i>C. pentandra</i>	Albero del kapok	250
	<i>C. speciosa</i>	Falso kapok	
Celtis	<i>C. australis</i>	Bagolaro	320
Ceratonia	<i>C. siliqua</i>	Carrubo	300
Cercis	<i>C. siliquastrum</i>	Albero di Giuda	220
Cinnamomum	<i>C. camphora</i>	Albero della canfora	320
	<i>C. granduliferum</i>	Falsa canfora	
Citrus	<i>C. aurantium</i>	Arancio	220
	<i>C. limon</i>	Limone	
	<i>C. medica</i>	Cedro	
	<i>C. nobilis</i>	Mandarino	
	<i>C. paradisi</i>	Pompelmo	
Clematis	<i>C. vitalba</i>	Vitalba	90
Clerodendrum	<i>C. trichotomum</i>	Clerodendro	220
Cocos	<i>C. nucifera</i>	Palma da cocco	220
Colletia	<i>C. cruciata</i>	Collezia a croce	30
Cornus	<i>C. mas</i>	Corniolo	150
	<i>C. sanguinea</i>	Sanguinella	
Corylus	<i>C. avellana</i>	Nocciolo	180
	<i>C. colurna</i>	Nocciolo di Costantinopoli	
Cydonia	<i>C. oblonga</i>	Cotogno	220
Crataegus	<i>C. azarolus</i>	Azzeruolo	180
	<i>C. laevigata</i>	Biancospino selvatico	
	<i>C. monogyna</i>	Biancospino comune	
Davidia	<i>D. involucrata</i>	Albero dei fazzoletti	250

Diospyros	<i>D. kaki</i>	Cachi	150
	<i>D. lotus</i>	Falso loto	
Dracaena	<i>D. draco</i>	Albero del Drago	150
Elaeagnus	<i>E. angustifolia</i>	Olivagno	150
	<i>Elaeagnus x reflexa</i>	Eleagno ibrido	
Eriobotrya	<i>E. japonica</i>	Nespolo del Giappone	220
Erythrina	<i>E. crista-galli</i>	Albero corallo	250
Eucalyptus	<i>E. camaldulensis</i>	Eucalipto rostrato	380
	<i>E. globulus</i>	Eucalipto blu	
	<i>E. robusta</i>	Mogano delle paludi	
	<i>E. rudis</i>	Eucalipto rozzo	
	<i>E. viminalis</i>	Eucalipto della manna	
Euonymus	<i>E. europaeus</i>	Berretta di prete	180
	<i>E. latifolius</i>	Fusaggine maggiore	
	<i>E. verrucosus</i>	Fusaggine rugosa	
Fagus	<i>F. sylvatica</i>	Faggio	380
	<i>F. sylvatica</i> cv. <i>asplenifolia</i>	Faggio a foglie di asplenio	
	<i>F. sylvatica</i> var <i>purpurea</i>	Faggio rosso	
Ficus	<i>F. carica</i>	Fico	220
	<i>F. australis</i>	Fico rugginoso	380
	<i>F. benghalensis</i>	Fico di Banyan	
	<i>F. macrophylla</i>	Fico magnoliode	
	<i>F. microcarpa</i>	Ficus a frutti piccoli	
	<i>F. virens</i>	Fico bianco	
Firmiana	<i>F. simplex</i>	Parasole cinese	200
Frangula	<i>F. alnus</i>	Frangola comune	180
Fraxinus	<i>F. excelsior</i>	Frassino maggiore	220
	<i>F. angustifolia</i>	Frassino meridionale	
	<i>F. ornus</i>	Orniello	
Genista	<i>G. aetnensis</i>	Ginestra dell'Etna	120
Gleditsia	<i>G. triacanthos</i>	Spino di Giuda	180
Hedera	<i>H. helix</i>	Edera	80
Hippophae	<i>H. rhamnoides</i>	Olivello spinoso	80
Ilex	<i>I. aquifolium</i>	Agrifoglio	120
Jacaranda	<i>J. mimosifolia</i>	Jacaranda	320
Jubaea	<i>J. chilensis</i>	Palma gigante del Cile	230
Juglans	<i>J. cinerea</i>	Noce grigio	300
	<i>J. nigra</i>	Noce nero	
	<i>J. regia</i>	Noce comune	

Koelreuteria	<i>K. paniculata</i>	Albero dorato della pioggia	250
Laburnum	<i>L. alpinum</i>	Maggiociondolo alpino	180
	<i>L. anagyroides</i>	Maggiociondolo	
Lagerstroemia	<i>L. indica</i>	Lagerstroemia	180
Laurus	<i>L. nobilis</i>	Alloro	200
Ligustrum	<i>L. lucidum</i>	Ligustro	150
	<i>L. vulgare</i>	Olivello	
Liquidambar	<i>L. orientalis</i>	Storace orientale	250
	<i>L. styraciflua</i>	Noce satinato	
Liriodendron	<i>L. tulipifera</i>	Albero dei tulipani	250
Maclura	<i>M. pomifera</i>	Maclura	220
Magnolia	<i>M. denudata</i>	Magnolia di Yulan	280
	<i>M. grandiflora</i>	Magnolia	
	<i>M. kobus</i>	Magnolia kobushi	
	<i>M. obovata</i>	Magnolia giapponese	
	<i>Magnolia x soulangeana</i>	Magnolia di Soulange	
Malus	<i>M. domestica</i>	Melo	180
	<i>M. floribunda</i>	Melo giapponese	
	<i>M. sylvestris</i>	Melo selvatico	
Melaleuca	<i>M. alternifolia</i>	Albero del tè	150
	<i>M. glaberrima</i>	Melaleuca glabra	
Melia	<i>M. azedarach</i>	Albero dei rosari	250
Mespilus	<i>M. germanica</i>	Nespolo comune	220
Morus	<i>M. alba</i>	Gelso bianco	230
	<i>M. nigra</i>	Gelso nero	
Myrtus	<i>M. communis</i>	Mirto	150
Nerium	<i>N. oleander</i>	Oleandro	150
Nolina	<i>N. gracilis</i>	Gamba di elefante	100
	<i>N. longifolia</i>	Pianta mangiafumo	
Olea	<i>O. europaea</i>	Olivo	450
	<i>O. europaea subsp. oleaster</i>	Olivastro	400
Osmanthus	<i>O. fragrans</i>	Osmanto odoroso	200
Ostrya	<i>O. carpinifolia</i>	Carpino nero	300
Paulownia	<i>P. tomentosa</i>	Paulonia	280
Persea	<i>P. drimifolia</i>	Avocado messicano	150
Phillyrea	<i>P. angustifolia</i>	Ilatro sottile	200
	<i>P. latifolia</i>	Fillirea	
Phoenix	<i>P. canariensis</i>	Palma delle Canarie	250
	<i>P. dactylifera</i>	Palma dei datteri	
	<i>P. reclinata</i>	Palma del Senegal	

Photinia	<i>P. serratifolia</i>	Fotinia	80
	<i>P. serrulata</i>	Fotinia	
Phytolacca	<i>P. dioica</i>	Fitolacca arborea	220
Pistacia	<i>P. lentiscus</i>	Lentisco	230
	<i>P. terebinthus</i>	Terebinto	
	<i>P. vera</i>	Pistacchio	
Platanus	<i>P. acerifolia</i>	Platano comune	380
	<i>P. hybrida</i>	Platano	
	<i>P. occidentalis</i>	Platano occidentale	
	<i>P. orientalis</i>	Platano orientale	
Populus	<i>P. alba</i>	Pioppo bianco	330
	<i>P. balsamifera</i>	Pioppo balsamico	
	<i>P. canescens</i>	Pioppo canescente	
	<i>P. deltoides</i>	Pioppo canadese	
	<i>P. nigra</i>	Pioppo nero	
	<i>P. tremula</i>	Pioppo tremolo	
	<i>Populus x euroamericana</i>	Pioppo ibrido	
	<i>Populus x canadensis</i>	Pioppo della Carolina	
Prosopis	<i>P. torquata</i>	Tintitaco	250
Prunus	<i>P. armeniaca</i>	Albicocco	220
	<i>P. avium</i>	Ciliegio selvatico	
	<i>P. cerasifera</i>	Mirabolano	
	<i>P. cerasus</i>	Amareno	
	<i>P. cocomilia</i>	Cocumilio	
	<i>P. domestica</i>	Susino	
	<i>P. dulcis</i>	Mandorlo	
	<i>P. mahaleb</i>	Ciliegio canino	
	<i>P. padus</i>	Pado	
	<i>P. persica</i>	Pesco	
	<i>P. serotina</i>	Ciliegio tardivo	
	<i>P. serrulata</i>	Ciliegio giapponese	
<i>P. spinosa</i>	Pruno selvatico		
Pseudocydonia	<i>P. sinensis</i>	Cotogno cinese	200
Pteriocarya	<i>P. fraxinifolia</i>	Noce del Caucaso	250
Punica	<i>P. granatum</i>	Melograno	220
Pyrus	<i>P. amygdaliformis</i>	Pero mandorlino	220
	<i>P. communis</i>	Pero domestico	
	<i>P. pyraister</i>	Pero selvatico	
	<i>Q. castaneifolia</i>	Quercia del Caucaso	320
	<i>Q. coccifera</i>	Quercia spinosa	
	<i>Q. coccinea</i>	Quercia scarlatta	

Quercus	<i>Q. congesta</i>	Quercia congesta	
	<i>Q. crenata o pseudosuber</i>	Cerro-sughera	
	<i>Q. dalechampii</i>	Quercia di Dalechamps	
	<i>Q. frainetto</i>	Farnetto	
	<i>Q. ilex</i>	Leccio	
	<i>Q. nigra x velutina</i>	Ibrido di Quercia americana	
	<i>Q. palustris</i>	Quercia palustre	
	<i>Q. trojana</i>	Fragno	
	<i>Q. virgiliana</i>	Quercia castagnara	
	<i>Quercus x morisii</i>	Leccio-sughera	
	<i>Q. cerris</i>	Cerro	380
	<i>Quercus cerris x Quercus pubescens</i>	Ibrido cerro – roverella	
	<i>Q. petraea</i>	Rovere	
	<i>Q. pubescens</i>	Roverella	
	<i>Q. robur</i>	Farnia	
	<i>Q. rubra</i>	Quercia rossa	
	<i>Q. petraea</i>	Rovere	
	<i>Q. suber</i>	Sughera	300
Rhamnus	<i>R. alaternus</i>	Alaterno	150
	<i>R. alpina</i>	Ranno alpino	
	<i>R. cathartica</i>	Spino cervino	
	<i>R. frangula</i>	Frangola	
	<i>R. lojaconoi</i>	Ranno di Lojacono	
	<i>R. persicifolia</i>	Ranno di Sardegna	
Rhododendron	<i>R. arborescens</i>	Azalea arborea	100
	<i>Rhododendron x hybridum</i>	Rododendro ibrido	
Robinia	<i>R. pseudoacacia</i>	Robinia	350
Salix	<i>S. alba</i>	Salice bianco	250
	<i>S. apennina</i>	Salice appennino	
	<i>S. babylonica</i>	Salice piangente	
	<i>S. caprea</i>	Salicone	
	<i>S. cinerea</i>	Salice cenerino	
	<i>S. eleagnos</i>	Salice ripaiolo	
	<i>S. fragilis</i>	Salice fragile	
	<i>S. triandra</i>	Salice da ceste	
	<i>S. viminalis</i>	Salice viminale	
Sambucus	<i>S. nigra</i>	Sambuco	150
Schinus	<i>S. molle</i>	Falso pepe	250
Sorbus	<i>S. aria</i>	Farinaccio	250
	<i>S. aucuparia</i>	Sorbo degli uccellatori	
	<i>S. domestica</i>	Sorbo domestico	

	<i>S. intermedia</i>	Sorbo intermedio	
	<i>S. torminalis</i>	Ciavardello	
	<i>Sorbus x tomentella</i>	Sorbo ibrido	
Sterculia	<i>S. acerifolia</i>	Albero del fuoco	350
Styphnolobium (Sophora)	<i>S. japonicum</i>	Sofora del Giappone	220
Styrax	<i>S. officinalis</i>	Storace	150
Syagrus	<i>S. romanzoffiana</i>	Cocco piumoso	200
Tamarix	<i>T. africana</i>	Tamerice africana	200
	<i>T. gallica</i>	Tamerice comune	
Tilia	<i>T. cordata</i>	Tiglio selvatico	320
	<i>T. platyphyllos</i>	Tiglio nostrale	
	<i>T. tomentosa</i>	Tiglio argentato	
	<i>Tilia x europaea</i>	Tiglio comune	
Tipuana	<i>T. tipu</i>	Tipuana	250
Trachycarpus	<i>T. fortunei</i>	Palma di Fortune	200
Ulmus	<i>U. glabra</i>	Olmo montano	300
	<i>U. laevis</i>	Olmo bianco	
	<i>U. minor o carpinifolia</i>	Olmo campestre	
	<i>U. pumila</i>	Olmo siberiano	
Viburnum	<i>V. opulus</i>	Viburno palla di neve	100
	<i>V. tinus</i>	Viburno tino	
Vitis	<i>V. vinifera</i>	Vite	120
	<i>V. vinifera subsp. sylvestris</i>	Vite selvatica	
Washingtonia	<i>W. filifera</i>	Palma californiana	200
	<i>W. robusta</i>	Palma messicana	
Wisteria	<i>W. sinensis</i>	Glicine	100
Yucca	<i>Y. gigantea</i>	Yucca	100
Zelkova	<i>Z. carpinifolia</i>	Olmo del Caucaso	250
	<i>Z. sicula</i>	Zelkova siciliana	
Ziziphus	<i>Z. jujuba</i>	Giuggiolo	150

SCHEDA DI SEGNALAZIONE ALBERO MONUMENTALE REGIONALE (AMR)

DATI IDENTIFICATIVI

Specie (nome comune o scientifico)			
Altezza stimata (m)		Circonferenza fusto/i misurata ad 1,30 m da terra (cm)	
Albero singolo		Filare	
		Viale alberato	
		Gruppo	
Numero di esemplari per gruppo o filare			Circonferenza max filare/gruppo

UBICAZIONE

Comune				Provincia	
Località					
Via/piazza				Numero civico	
Proprietà	Pubblica <input type="checkbox"/>	Privata <input type="checkbox"/>	Proprietario		
Ambiente urbano	Parco pubblico		Giardino privato		Strada/viale
	Piazza		Orto botanico		Altro
Ambiente extraurbano	Bosco		Coltivo		Pascolo/incolto
					Altro
Accesso	Libero		Limitato		
Coordinate WGS84 o ETRS89-UTM32		N/LAT		E/LONG	

MOTIVO DELLA SEGNALAZIONE

Dimensioni		Descrizione della motivazione
Rarità botanica		
Valore ecologico		
Forma o portamento		
Pregio paesaggistico		
Pregio storico-culturale-religioso		
Ulteriori informazioni e curiosità		

DATI DEL SEGNALANTE

Cognome		Nome	
Indirizzo			
Telefono		e-mail	

Proprietario	Sì		No	
--------------	----	--	----	--

Data	
------	--

Firma	
-------	--

Allegato: INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 (GDPR)

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 (GDPR)

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127, Bologna.

Per semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), per iscritto scrivendo a: e-mail urp@regione.emilia-romagna.it oppure a urp@postacert.regione.emilia-romagna.it allegando un documento identificativo.

I moduli per le richieste sono reperibili su Amministrazione trasparente cliccando sull'accesso e poi su Accesso ai propri dati.

È possibile chiedere informazioni all'URP telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il lunedì e giovedì anche dalle 14.30 alle 16.30: telefono 800-662200; oppure scrivendo a: e-mail urp@regione.emilia-romagna.it. PEC: urp@postacert.regione.emilia-romagna.it.

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall'Ente è contattabile all'indirizzo mail dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30 (Bologna).

4. Responsabili del trattamento

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui mantiene la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

L'Ente formalizza istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento" e sottopone tali soggetti a verifiche periodiche, al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: Gestione del procedimento finalizzato alla comunicazione di inizio intervento su Alberi Monumentali Regionali (AMR) tutelati con la legge regionale n. 20/2023.

7. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

9. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di procedere con la verifica sulla correttezza dell'intervento e di richiedere ulteriori informazioni o prevedere eventuali prescrizioni sugli interventi previsti.

		ALBERI MONUMENTALI REGIONALI (L.R. N. 20/2023)			
SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE ALBERO MONUMENTALE REGIONALE (AMR)					
ALBERO SINGOLO					
* campi obbligatori					
* N. scheda				* Data rilievo	
SEZIONE ANAGRAFICA					
1. TIPOLOGIA					
* Nuova segnalazione				* Esemplare già tutelato	
Albero Monumentale Regionale (AMR)		Codice identificativo			
		Estremi atto di tutela regionale			
Albero Monumentale d'Italia (AMI)		Codice identificativo			
		Estremi atto di tutela nazionale			
Recepimento nella Tavola dei vincoli degli strumenti di pianificazione urbanistica				Sì	No
2. TASSONOMIA					
* Specie (nome scientifico)				Varietà, cultivar	
<i>* fare riferimento alla nomenclatura di cui all'Allegato A</i>					
* Specie (nome comune)					
Eventuali nomi locali		Specie		Albero	
3. LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA					
* Regione		Emilia-Romagna		* Provincia	
* Comune				Località	
Indirizzo				Numero civico	
Itinerario di accesso					
		<i>(allegare eventuale planimetria)</i>			
Riferimenti catastali		Foglio		Particelle	
* Coordinate WGS84 o ETRS89-UTM32		* N/LAT		* E/LONG	
Altitudine (m)				Pendenza (%)	
4. CONTESTO					
* Verde privato				* Verde pubblico	
* Ambiente urbano		Strada/viale		Piazza	
		Parcheggio		Sito di interesse storico/culturale	

	Orto botanico		Parco pubblico		Giardino privato		Altro	
* Ambiente extraurbano	Prato/pascolo		Coltivo		Incolto		Bosco	
	Parco/giardino		Corte rurale		Strada		Altro	
	Area demaniale							

* Altro	
---------	--

5. DATI DIMENSIONALI

Sezione epigea

Numero fusti		* Circonferenza a 1,30 m da terra (cm)		Età presunta (anni)	
<i>*Per gli alberi policormici con fusti posti sopra 1,30 m misurare le circonferenze di tutti i fusti</i>					
Circonferenza fusto 1		Circonferenza fusto 2			
Altezza stimata (m)		Altezza misurata (m)		Altezza 1° palco (m)	
Forma chioma				Diametro chioma (m)	

Sezione Zona di Protezione dell'Albero (ZPA)

ZPA con raggio diverso dai 10 m		ZPA con forma non circolare	
---------------------------------	--	-----------------------------	--

Descrizione del sito di radicazione	
<i>* (allegare anche documentazione fotografica ed una planimetria 1:100)</i>	

6. ACCESSIBILITA' E SEGNALETICA

Raggiungibile in auto		Raggiungibile con mezzi pubblici		Raggiungibile solo a piedi	
Accesso libero		Accesso limitato		Non accessibile, ma visibile	
Note sull'accessibilità					
Accessibilità per portatori di handicap					
Segnaletica regionale		Segnaletica di altro tipo		Segnaletica assente	

7. PROPRIETA' E VINCOLI: ALBERO E ZPA

* Proprietà pubblica	* Soggetto pubblico proprietario	
	* Recapiti referente Ente (nome, tel., cell.)	
	* Indirizzo mail referente Ente	
* Proprietà privata	* Soggetto privato proprietario	
	* Indirizzo residenza proprietario	
	* Recapiti proprietario (tel., cell.)	
	* Indirizzo mail proprietario	
	Soggetto privato 2° proprietario	

		Indirizzo residenza 2° proprietario	
		Recapiti 2° proprietario (tel., cell.)	
		Indirizzo mail 2° proprietario	

Estremi Ente gestore (se diverso dalla proprietà)	
---	--

AREA NATURALE PROTETTA		Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Parco nazionale/ interregionale/regionale			
Riserva statale/regionale			
Rete Natura 2000: ZSC e/o ZPS			
Altra area naturale protetta			

8. CARATTERI DI MONUMENTALITA'

Età/dimensione		<div style="background-color: #fff2cc; border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">* Descrizione caratteri di monumentalità</div> <div style="border: 1px solid black; height: 150px;"></div>
Rarietà botanica		
Valore ecologico		
Forma o portamento		
Ubicazione		
Pregio storico, culturale, religioso		

9. DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO (Art. 136 D.Lgs n. 42/2004)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico (art. 136, D.Lgs n. 42/2004)	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Proposta di Dichiarazione di notevole interesse pubblico (art. 136, D.Lgs n. 42/2004)	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Riferimenti provvedimento amministrativo		

10. ALTRE OSSERVAZIONI

* Rilevatore n.1		* Riferimenti (tel. mail)	
* Rilevatore n.2		* Riferimenti (tel. mail)	
* Ente di appartenenza		* Riferimenti (tel. mail)	

SEZIONE GESTIONALE

SEZIONE A	SUOLO
Non ispezionabile <input type="checkbox"/>	Difetti assenti <input type="checkbox"/>
Difetti/criticità presenti	Descrizione

Valutazione complessiva
SEZIONE B
Non ispezionabile
Difetti/criticità presenti
Valutazione complessiva
SEZIONE C
Non ispezionabile
Difetti/criticità presenti
Valutazione complessiva
SEZIONE D
Non ispezionabile
Difetti/criticità presenti
Valutazione complessiva
SEZIONE E
Non ispezionabile
Difetti/criticità presenti
Valutazione complessiva
SEZIONE F
Conflitti presenti
Scavi
Marciapiede
Linee aeree

Scarso		Mediocre		Buono		Ottimo	
APPARATO RADICALE							
Non visibile		Superficiale		Asimmetrico		Difetti assenti	
Descrizione							
Scarso		Mediocre		Buono		Ottimo	
COLLETO							
Non visibile						Difetti assenti	
Descrizione							
Scarso		Mediocre		Buono		Ottimo	
FUSTO							
						Difetti assenti	
Descrizione							
Scarso		Mediocre		Buono		Ottimo	
CHIOMA							
						Difetti assenti	
Descrizione							
Scarso		Mediocre		Buono		Ottimo	
CONFLITTI NELLA ZONA DI PROTEZIONE DELL'ALBERO (ZPA)							
						Conflitti assenti	
Tubazioni		Infrastruttura viaria		Muri di contenimento			
Manufatti (panchine, lampioni, tombini, ecc.)					Sosta di veicoli		
Reti tecnologiche							

Altro conflitto		Specificare						
Bersagli presenti				Bersagli assenti				
Infrastruttura viaria		Edifici		Linee aeree				
Altro bersaglio		Specificare						
* Descrizione conflitti e bersagli	* (allegare planimetria in scala 1:100 riportante le interferenze tra strutture edili, manufatti e reti tecnologiche)							
SEZIONE G		INTERVENTI EFFETTUATI						
Interventi effettuati	Sì		No					
Descrizione				Data				
Descrizione				Data				
Descrizione				Data				
SEZIONE H		INTERVENTI NECESSARI						
Sì				No				
Valutazione visiva		Prove strumentali non invasive		Rimonda del secco				
Potatura		Ancoraggi		Puntellamenti				
Interventi apparato radicale		Difesa fitosanitaria		Abbattimento				
Altro		Specificare						
Sintesi								
CONDIZIONI VEGETATIVE E STRUTTURALI								
Vigore vegetativo	Scarso		Mediocre		Buono		Ottimo	
Descrizione								
Condizioni strutturali	Scarso		Mediocre		Buono		Ottimo	
In attesa di valutazione visiva/strumentale								
Descrizione								
Valutazione complessiva	Scarso		Mediocre		Buono		Ottimo	

SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE FORMAZIONE VEGETALE MONUMENTALE REGIONALE (AMR)

FILARE O GRUPPO

* campi obbligatori

* N. scheda

* Data rilievo

SEZIONE ANAGRAFICA

1. TIPOLOGIA

* Nuova segnalazione

* Esempi già tutelati

* Filare singolo

* Filare doppio

* Gruppo

Formazione vegetale Monumentale Regionale (AMR)

Codice identificativo

Estremi atto di tutela regionale

Formazione vegetale Monumentale d'Italia (AMI)

Codice identificativo

Estremi atto di tutela nazionale

Recepimento nella Tavola dei vincoli degli strumenti di pianificazione urbanistica

Sì

No

2. TASSONOMIA

* Filare/gruppo monospecifico

* Filare/gruppo polispecifico

* Specie (nome scientifico)

Varietà, cultivar

* fare riferimento alla nomenclatura di cui all'Allegato A

* Specie (nome comune)

* Specie (nome scientifico)

Varietà, cultivar

* fare riferimento alla nomenclatura di cui all'Allegato A

* Specie (nome comune)

Eventuali nomi locali

Specie

Filare/gruppo

3. LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA

* Regione

Emilia-Romagna

* Provincia

* Comune

Località

Indirizzo

Numero civico

Itinerario di accesso

(allegare eventuale planimetria)

Riferimenti catastali

Foglio

Particelle

* Coordinate WGS84 o ETRS89-UTM32	* Inizio	* N/LAT		* E/LONG	
	* Centro	* N/LAT		* E/LONG	
	* Fine	* N/LAT		* E/LONG	

Altitudine (m)		Pendenza (%)	
----------------	--	--------------	--

* Disposizione filare/gruppo	* (allegare o disegnare planimetria con numerazione degli alberi)
------------------------------	---

4. CONTESTO

* Verde privato		* Verde pubblico						
* Ambiente urbano	Strada/viale		Piazza		Parcheggio		Sito di interesse storico/culturale	
	Orto botanico		Parco pubblico		Giardino privato		Altro	
* Ambiente extraurbano	Prato/pascolo		Coltivo		Incolto		Bosco	
	Parco/giardino		Corte rurale		Strada		Altro	
	Area demaniale							
* Altro								

5. DATI DIMENSIONALI

Sezione epigea					
* Numero individui arborei		* Lunghezza filare (m)		* Superficie gruppo (mq)	
* Circonferenza media (cm)		* Circonferenza massima (cm)		* Individuo n.	
<i>* Per gli alberi policormici con fusti sopra 1,30 misurare le circonferenze di tutti i fusti</i>					
Altezza media stimata (m)		Altezza massima stimata (cm)		Individuo n.	
Altezza media misurata (m)		Altezza massima misurata (cm)		Individuo n.	
Forma chioma		Diametro massimo chioma (m)		Individuo n.	
Età media presunta (anni)		Età massima presunta (anni)		Individuo n.	

Sezione Zona di Protezione dell'Albero (ZPA)	
ZPA con raggio diverso dai 10 m	
ZPA con forma non circolare	

Descrizione del sito di radicazione		<i>* (allegare documentazione fotografica ed una planimetria 1:100)</i>			
Raggiungibile in auto		Raggiungibile con mezzi pubblici		Raggiungibile solo a piedi	
Accesso libero	Accesso limitato	Non accessibile, ma visibile		Non accessibile e non visibile	
Note sull'accessibilità					
Accessibilità per portatori di handicap					
Segnaletica regionale		Segnaletica di altro tipo		Segnaletica assente	
6. ACCESSIBILITA' E SEGNALETICA					
Raggiungibile in auto		Raggiungibile con mezzi pubblici		Raggiungibile solo a piedi	
Accesso libero	Accesso limitato	Non accessibile, ma visibile		Non accessibile e non visibile	
Note sull'accessibilità					
Accessibilità per portatori di handicap					
Segnaletica regionale		Segnaletica di altro tipo		Segnaletica assente	
7. PROPRIETA' E VINCOLI: FILARE/GRUPPO E ZPA					
* Proprietà pubblica	* Soggetto pubblico proprietario				
	* Recapiti referente Ente (tel., cell.)				
	* Indirizzo mail referente Ente				
* Proprietà privata	* Soggetto privato proprietario				
	* Indirizzo residenza proprietario				
	* Recapiti proprietario (tel., cell.)				
	* Indirizzo mail proprietario				
	Soggetto privato 2° proprietario				
	Indirizzo residenza 2° proprietario				
	Recapiti 2° proprietario (tel., cell.)				
	Indirizzo mail 2° proprietario				
Estremi ente gestore (se diverso dalla proprietà)					
AREA NATURALE PROTETTA				Sì	No
Parco nazionale/interregionale/regionale					

Riserva statale/regionale	
Rete Natura 2000: ZSC e/o ZPS	
Altra area naturale protetta	

8. CARATTERI DI MONUMENTALITA'

Età/dimensione		* Descrizione caratteri di monumentalità
Rarità botanica		
Valore ecologico		
Forma e portamento		
Ubicazione		
Pregio storico, culturale, religioso		

9. DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO (Art. 136 D.Lgs n. 42/2004)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico (art. 136, D.Lgs n. 42/2004)	Si		No	
Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico (art. 136, D.Lgs n. 42/2004)	Si		No	
Riferimenti provvedimento amministrativo				

10. ALTRE OSSERVAZIONI

* Rilevatore n.1		* Riferimenti (tel. mail)	
* Rilevatore n.2		* Riferimenti (tel. mail)	
* Ente di appartenenza		* Riferimenti (tel. mail)	

SEZIONE GESTIONALE

* Scheda singolo esemplare nel filare/gruppo		* Scheda di filare/gruppo	
* N. identificativo esemplare nel filare/gruppo			

SEZIONE A

SUOLO

Non ispezionabile		Difetti assenti	
Difetti/criticità presenti	Descrizione		

Valutazione complessiva	
SEZIONE B	
Non ispezionabile	
Difetti/criticità presenti	
Valutazione complessiva	
SEZIONE C	
Non ispezionabile	
Difetti/criticità presenti	
Valutazione complessiva	
SEZIONE D	
Non ispezionabile	
Difetti/criticità presenti	
Valutazione complessiva	
SEZIONE E	
Non ispezionabile	
Difetti/criticità presenti	
Valutazione complessiva	
SEZIONE F	
Conflitti presenti	
Scavi	
Marciapiede	

Scarso		Mediocre		Buono		Ottimo	
APPARATO RADICALE							
Non visibile		Superficiale		Asimmetrico		Difetti assenti	
Descrizione							
Scarso		Mediocre		Buono		Ottimo	
COLLETO							
Non visibile						Difetti assenti	
Descrizione							
Scarso		Mediocre		Buono		Ottimo	
FUSTO							
						Difetti assenti	
Descrizione							
Scarso		Mediocre		Buono		Ottimo	
CHIOMA							
						Difetti assenti	
Descrizione							
Scarso		Mediocre		Buono		Ottimo	
CONFLITTI NELLA ZONA DI PROTEZIONE DELL'ALBERO (ZPA)							
						Conflitti assenti	
Tubazioni		Infrastruttura viaria		Muri di contenimento			
Manufatti (panchine, lampioni, tombini, ecc.)				Sosta di veicoli			

Linee aeree	<input type="checkbox"/>	Reti tecnologiche	<input type="checkbox"/>
Altro conflitto	<input type="checkbox"/>	Specificare <input type="text"/>	
Bersagli presenti	<input type="checkbox"/>	Bersagli assenti <input type="checkbox"/>	
Infrastruttura viaria	<input type="checkbox"/>	Edifici	<input type="checkbox"/>
Altro bersaglio	<input type="checkbox"/>	Linee aeree	<input type="checkbox"/>
* Descrizione conflitti e bersagli		Specificare <input type="text"/>	
<i>* (allegare planimetria in scala 1:100 riportante le interferenze tra strutture edili, manufatti e reti tecnologiche)</i>			
SEZIONE G		INTERVENTI EFFETTUATI	
Interventi effettuati	Sì <input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
Descrizione	<input type="text"/>		Data <input type="text"/>
Descrizione	<input type="text"/>		Data <input type="text"/>
Descrizione	<input type="text"/>		Data <input type="text"/>
SEZIONE H		INTERVENTI NECESSARI	
Sì <input type="checkbox"/>			No <input type="checkbox"/>
Valutazione visiva <input type="checkbox"/>	Prove strumentali non invasive <input type="checkbox"/>	Rimonda del secco <input type="checkbox"/>	
Potatura <input type="checkbox"/>	Ancoraggi <input type="checkbox"/>	Puntellamenti <input type="checkbox"/>	Difesa fitosanitaria <input type="checkbox"/>
Interventi apparato radicale <input type="checkbox"/>	Difesa fitosanitaria <input type="checkbox"/>	Abbattimento <input type="checkbox"/>	Rimozione <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/>	Specificare <input type="text"/>		
Sintesi <input type="text"/>			
CONDIZIONI VEGETATIVE E STRUTTURALI			
Vigore vegetativo	Scarso <input type="checkbox"/>	Mediocre <input type="checkbox"/>	Buono <input type="checkbox"/>
Descrizione	<input type="text"/>		
Condizioni strutturali	Scarso <input type="checkbox"/>	Mediocre <input type="checkbox"/>	Buono <input type="checkbox"/>
In attesa di valutazione visiva/strumentale <input type="checkbox"/>			

Descrizione												
Valutazione complessiva	Scarso		Mediocre		Buono		Ottimo					

MODULO DI COMUNICAZIONE DI INIZIO DEGLI INTERVENTI

Alla Regione Emilia-Romagna
 Settore Aree protette, Foreste e Sviluppo zone
 montane - Area Biodiversità
 Viale Aldo Moro, 30
 PEC segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it

e p.c. Al Comune
 Ai Carabinieri Forestale
 All'Ente Parco

Oggetto: **Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 20 "Disciplina per la conservazione degli alberi monumentali e dei boschi vetusti" – Comunicazione di inizio intervento su esemplare Arboreo Monumentale Regionale tutelato (art. 7)**

Il/La sottoscritto/a _____ nato a _____ Prov. (____)
 il _____ C.F. _____
 Tel. _____ e-mail/PEC _____

(Allegare copia fronte/retro di un documento di riconoscimento corso di validità)

in qualità di PROPRIETARIO/AVENTE DIRITTO dell'esemplare arboreo monumentale di seguito indicato:

Specie	
Codice identificativo	
Tipologia (singolo, filare o gruppo)	
Atto di tutela	
Provincia	
Comune	
Località	
Via / Piazza	

COMUNICA

che gli interventi sottoindicati verranno realizzati a partire da _____ *(indicare data di inizio degli interventi):*

Interventi da realizzare

TRASMETTE

in allegato alla presente, in formato elettronico:

- documentazione fotografica (*obbligatoria*);
- copia del documento di riconoscimento in corso di validità (*obbligatoria*);
- altro _____

[EVENTUALE/SPECIFICARE]

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'articoli 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000¹, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- di aver preso visione dell'allegata informativa per il trattamento dei dati personali effettuato dalla Regione Emilia-Romagna per l'espletamento delle funzioni istituzionali esercitate nell'ambito dei procedimenti di tutela degli alberi monumentali;
- di avere titolo ad inoltrare la COMUNICAZIONE DI INIZIO INTERVENTI che costituisce oggetto della presente comunicazione;
- di essere consapevole che il procedimento potrà essere avviato solo a condizione che sia stata presentata tutta la documentazione prevista, che viene allegata.

Luogo e data, _____

Il/La Dichiarante

(Firma/Firma digitale)

art. 75 del D.P.R. n. 445/2000: "fermo restando quanto previsto dall'art. 76, qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera"; art. 76 del D.P.R. n. 445/2000: "chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito dai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale"

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 (GDPR)

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, CAP. 40127, Bologna.

Per semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), per iscritto scrivendo a: e-mail urp@regione.emilia-romagna.it oppure a urp@postacert.regione.emilia-romagna.it allegando un documento identificativo.

I moduli per le richieste sono reperibili su Amministrazione trasparente cliccando sull'accesso e poi su Accesso ai propri dati.

È possibile chiedere informazioni all'URP telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il lunedì e giovedì anche dalle 14.30 alle 16.30: telefono 800-662200; oppure scrivendo a: e-mail urp@regione.emilia-romagna.it. PEC: urp@postacert.regione.emilia-romagna.it.

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall'Ente è contattabile all'indirizzo mail dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30 (Bologna).

4. Responsabili del trattamento

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui mantiene la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

L'Ente formalizza istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Sottopone tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- Gestione del procedimento finalizzato alla comunicazione di inizio intervento su Alberi Monumentali Regionali (AMR) tutelati con la legge regionale n. 20/2023.

7. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

9. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di procedere con la verifica sulla correttezza dell'intervento e di richiedere ulteriori informazioni o prevedere eventuali prescrizioni sugli interventi previsti.

MODULO DI RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

Alla Regione Emilia-Romagna
 Settore Aree protette, Foreste e Sviluppo zone
 montane - Area Biodiversità
 Viale Aldo Moro, 30
 PEC segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it

e p.c. Al Comune
 Ai Carabinieri Forestale
 All'Ente Parco

Oggetto: **Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 20 “Disciplina per la conservazione degli alberi monumentali e dei boschi vetusti”** – Richiesta di autorizzazione regionale per gli interventi da realizzare su esemplare Arboreo Monumentale Regionale tutelato (art. 7, L.R. n. 20/2023)

Il/La sottoscritto/a _____ nato a _____ Prov. (____)
 il _____ C.F. _____
 Tel. _____ e-mail/PEC _____

(Allegare copia fronte/retro di un documento di riconoscimento corso di validità)

in qualità di **PROPRIETARIO/AVENTE DIRITTO** dell'esemplare arboreo monumentale di seguito indicato:

Specie	
Codice identificativo	
Atto di tutela	
Tipologia (singolo, filare o gruppo)	
Provincia	
Comune	
Località	
Via / Piazza	

chiede il rilascio dell'**AUTORIZZAZIONE REGIONALE** per i seguenti interventi:

Interventi da realizzare

TRASMETTE

in allegato alla presente, in formato elettronico:

- perizia fitopatologica e bio-meccanica, completa di analisi visiva (VTA) con la prescrizione degli interventi da effettuare, descrizione degli stessi e relative modalità operative e valutazione delle soluzioni alternative (*obbligatorio*);
- documentazione fotografica (*obbligatorio*);
- crono-programma degli interventi dilazionati nel tempo (*facoltativo*);
- cartografia in formato vettoriale (*facoltativo*);
 - ETRS89-UTM32 WGS84

[specificare sistema di riferimento]
- copia del documento di riconoscimento in corso di validità (*obbligatorio*);
- altro _____

[EVENTUALE/SPECIFICARE]

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'articoli 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000¹, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- di aver preso visione dell'allegata informativa per il trattamento dei dati personali effettuato dalla Regione Emilia-Romagna per l'espletamento delle funzioni istituzionali esercitate nell'ambito dei procedimenti di tutela degli alberi monumentali;
- di avere titolo a richiedere l'AUTORIZZAZIONE REGIONALE che costituisce oggetto della presente richiesta;
- di essere consapevole che il procedimento potrà essere avviato solo a condizione che sia stata presentata tutta la documentazione prevista, che viene allegata.

Luogo e data, _____

Il/La Dichiarante

Art. 75 del D.P.R. n. 445/2000: "fermo restando quanto previsto dall'art. 76, qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera"; art. 76 del D.P.R. n. 445/2000: "chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito dai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale"

**INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13
del Regolamento europeo n. 679/2016 (GDPR)**

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, CAP. 40127, Bologna.

Per semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), per iscritto scrivendo a: e-mail urp@regione.emilia-romagna.it oppure a urp@postacert.regione.emilia-romagna.it allegando un documento identificativo.

I moduli per le richieste sono reperibili su Amministrazione trasparente cliccando sull'accesso e poi su Accesso ai propri dati.

È possibile chiedere informazioni all'URP telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il lunedì e giovedì anche dalle 14.30 alle 16.30: telefono 800-662200; oppure scrivendo a: e-mail urp@regione.emilia-romagna.it. PEC: urp@postacert.regione.emilia-romagna.it.

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall'Ente è contattabile all'indirizzo mail dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30 (Bologna).

4. Responsabili del trattamento

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui mantiene la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

L'Ente formalizza istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Sottopone tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

Gestione del procedimento finalizzato all'autorizzazione regionale di intervento sugli Alberi Monumentali Regionali (AMR) tutelati con la legge regionale n. 20/2023.

7. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

9. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati,

anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di procedere con la verifica sulla correttezza dell'intervento e di richiedere ulteriori informazioni o prevedere eventuali prescrizioni sugli interventi previsti.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Gianni Gregorio, Responsabile di SETTORE AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO ZONE MONTANE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2024/539

IN FEDE

Gianni Gregorio

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2024/539

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 512 del 25/03/2024

Seduta Num. 13

OMISSIS

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi